

VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

ALLEGATI.....	
I seguenti allegati non sono pubblicati in quanto non oggetto di variante	
TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO.....	
Art. 1 Ambiti e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.....	
Art. 2 Elaborati del Piano Territoriale.....	
Art. 3 Effetti del Piano	
Art. 4 Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali.....	
Art. 5 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco	
Art. 6 Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del PTC.....	
Art. 7 Regolamenti del Parco.....	
Art. 8 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso.....	
TITOLO II - NORME GENERALI DI TUTELA.....	
Art. 9 Norme generali di tutela.....	
Art. 10 Norme generali di tutela ambientale e paesistica.....	
Art. 11 Norme generali per la nuova edificazione.....	
Art. 12 Norme generali per gli interventi su edifici e strutture esistenti	
Art. 13 Norme per la realizzazione di strutture temporanee e precarie nelle aree agricole	
Art. 14 ZSC: Zona Speciale di Conservazione.....	
Art. 15 Norme generali in materia agricola e forestale.....	
TITOLO III - NORME DI SETTORE.....	
Art. 16 Produzione di energia da fonti rinnovabili	
Art. 17 Attività selvicolturale ed elementi arborei	
Art. 18 Indirizzi per l'esercizio dell'agricoltura	
Art. 19 Tutela idrogeologica e dei corpi idrici	
Art. 20 Rete Ecologica.....	
Art. 21 Tutela della flora e della vegetazione spontanea.....	
Art. 22 Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma	
Art. 23 Tutela della fauna ittica	

Art. 24 Tutela della fauna minore.....	
Art. 25 Attività ricreative, educative, sociali e culturali	
Art. 26 Viabilità e percorsi	
Art. 27 Parcheggi e aree per la fruizione	
Art. 28 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture.....	
TITOLO IV - NORME DI ZONA DEL PARCO REGIONALE.....	
Art. 29 Zona agricola di pianura	
Art. 30 Zona agricola di collina	
Art. 31 Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione	
Art. 32 Zona per insediamenti agricoli di sola produzione.....	
Art. 33 Nuclei di antica formazione	
Art. 34 Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale.....	
Art. 35 Cascine di valore storico o ambientale.....	
Art. 36 Zona di iniziativa comunale orientata	
Art. 37 Zona di trasformazione migliorativa.....	
Art. 38 Zona di interesse paesaggistico del colle di Montevicchia.....	
TITOLO V - NORME DI TUTELA E DI ZONA DEL PARCO NATURALE.....	
Art. 39 Norme di tutela.....	
Art. 40 Zona agricola del pianalto	
Art. 41 Zona agricola delle valli alluvionali	
Art. 42 Zona agricola di collina del Parco Naturale	
Art. 43 Zona agricola della collina terrazzata	
Art. 44 Zona per le residenze agricole e le strutture agricolo-produttive.....	
Art. 45 Zona per le strutture agricolo-produttive	
Art. 46 Zona di tutela forestale ed ambientale	
Art. 47 Nuclei di antica formazione del Parco Naturale	
Art. 48 Insediamenti di notevole valore storico-culturale ed ambientale	
Art. 49 Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale	
Art. 50 Zona di ricomposizione ambientale.....	
Art. 51 Attrezzature di servizio per il Parco.....	
Art. 52 Aree degradate	
Art. 53 Ambiti di rilevanza geologica e geomorfologica.....	
TITOLO VI - NORME FINALI	
Art. 54 Vigilanza.....	
Art. 55 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative	
Art. 56 Poteri di deroga	

ALLEGATI

F_ ELENCO MEMORIE DEL TERRITORIO – MANUFATTI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE

I seguenti allegati non sono pubblicati in quanto non oggetto di variante

A_ ELENCO SPECIE AUTOCTONE ARBOREE E ALTO-ARBUSTIVE

B_ ELENCO CASCINE DI VALORE STORICO O AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE C ELENCO INSEDIAMENTI AGRICOLI DI VALORE STORICO O AMBIENTALE

D_ SITI DI PARTICOLARE RILIEVO GEOLOGICO: DESCRIZIONE E SCHEDE D'AREA

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO

Art. 1 Ambiti e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Le disposizioni del presente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) si applicano al territorio del Parco di Montevicchia e Valle del Curone, così come individuato dalla l.r. 16 luglio 2007, n.16 e successive modifiche e integrazioni che norma sia l'istituto di Parco Regionale, sia quello di Parco Naturale.

2. Il Piano del Parco Regionale ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento contiene in un proprio specifico titolo le disposizioni per il territorio del Parco Naturale istituito dalla l.r. 7 aprile 2008, n. 13 all'interno del Parco Regionale. Il piano del Parco Naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello, si conforma e si adegua al Piano Paesaggistico Regionale.

4. Nell'ambito delle presenti norme tecniche con il termine Parco si intende il territorio del Parco Regionale e del Parco Naturale; con l'espressione Parco Regionale si intende il solo territorio del Parco Regionale; con l'espressione Parco Naturale si intende il solo territorio del Parco Naturale; con l'espressione PTC si intende il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montevicchia e Valle del Curone.

5. Il territorio del Parco incluso nella perimetrazione della ZSC "Valle Santa Croce e Valle del Curone" è soggetto, inoltre, alle specifiche disposizioni e divieti posti dalle misure di conservazione di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e **ss.mm.ii.**, del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 e **ss.mm.ii.**, della d.g.r. 5 dicembre 2013, n.1029 – **BURL S.O. n. 50 del 11/12/2013.**

Art. 2 Elaborati del Piano Territoriale

1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione con allegati:
 - A. Elenco specie autoctone arboree e alto-arbustive
 - B. Elenco Cascine di valore storico o ambientale del Parco Regionale
 - C. Elenco insediamenti agricoli di valore storico o ambientale
 - D. Siti di particolare rilievo geologico
 - E. Schede d'area
 - F. Elenco memorie del territorio – manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale
- Tavole di piano:
 - Tavola 1: Articolazione del territorio del Parco
 - Tavola 2: Azioni ed obiettivi particolari

Art. 3 Effetti del Piano

Le prescrizioni del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 4 Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali

1. La pianificazione comunale ed intercomunale costituisce strumento fondamentale per l'attuazione del Piano ed è chiamata a precisare, integrare ed approfondire le scelte di Piano laddove consentito. Le determinazioni urbanistiche dei piani comunali dovranno essere pertanto coerenti e compatibili con le indicazioni, le disposizioni e le norme del PTC, oltre che con quanto previsto **dall'art. 34** del Piano Paesaggistico Regionale.

2. I Comuni compresi nel Parco adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del PTC del Parco nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 5, della l.r. 30 novembre 1983, n.86 e **ss.mm.ii.** I Comuni medesimi devono, per le previsioni in contrasto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specificative. In relazione ad esigenze particolari e locali, i Comuni possono prevedere, nei propri strumenti urbanistici, disposizioni a tutela di interessi culturali ed ambientali più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle contenute nel presente Piano.

3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle Tavole 1 e 2 del PTC, per farle coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero con elaborati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni, non generando difformità fra lo strumento urbanistico comunale ed il PTC, non costituiscono variante allo stesso.

4. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente gestore ai sensi dell'art.21 della l.r.86/83.

Art. 5 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco

A seguito dell'entrata in vigore del PTC e delle sue varianti, i Comuni interessati provvedono, nei termini di legge, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco, ai sensi dell'art. 18, comma 5 l.r. 86/83, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) deve essere salvaguardata la continuità dell'assetto ambientale e paesistico lungo il perimetro del Parco, laddove non ancora compromesso da insediamenti o dalla presenza di infrastrutture; in particolare, come individuato dalla Tavola 2, si sottopongono a salvaguardia:

1. le connessioni ecologiche fra il Parco ed il territorio agro-forestale, con particolare attenzione per gli elementi individuati dal progetto di Rete **Ecologica** Regionale (d.g.r. del **30** dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni, BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010) e alle previsioni ed indirizzi del Piano di gestione **della ZSC**;
 2. le superfici esterne ai confini che concorrono alla definizione ed alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio del Parco;
- b) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;
 - c) salvo preesistenze, le attività industriali dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco, con previsione di barriere a verde e alberature, privilegiando le essenze autoctone;
 - d) lungo le strade che conducono al Parco devono essere mantenute le alberature, il cui taglio è limitato a ragioni di sicurezza o di pubblica utilità;
 - e) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali a servizio del Parco.

Art. 6 Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del PTC

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del PTC:

- a) i Piani di Governo del Territorio per le aree interne al Parco;
- b) il Piano di gestione **della Zona Speciale di Conservazione**;
- c) i regolamenti;
- d) il Piano di gestione del Parco, come previsto dalla vigente normativa;
- e) la pianificazione attuativa od esecutiva di iniziativa pubblica o privata di interesse pubblico e convenzionata;
- f) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

2. Il PTC è attuato dall'Ente gestore; collaborano all'attuazione del Piano, con propri atti e progetti, la Provincia di Lecco, i Comuni territorialmente interessati, gli altri Enti pubblici, i privati singoli e associati.

Art. 7 Regolamenti del Parco

L'Ente Parco determina nel Parco Naturale, mediante regolamento, la localizzazione e la graduazione dei divieti ai sensi dell'art.38 sexies della l.r. 16/2007. Nel Parco Regionale i regolamenti sono approvati secondo le modalità e i contenuti di cui all'art.20 della l.r.86/83.

Art. 8 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente gestore:

- a) gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 21 della l.r.86/83;
- b) gli atti e i provvedimenti, **i piani e gli interventi** per i quali le leggi nazionali e/o regionali lo prevedono.

2. Nei casi di cui al precedente 1° comma, **fatte salve specifiche e prevalenti disposizioni di legge**, l'Ente gestore deve esprimersi entro 120 giorni dal ricevimento degli atti; qualora entro detto termine l'Ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende sfavorevole.

3. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente Piano, l'Ente gestore esprime il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art.3, comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

4. Le autorizzazioni di competenza **dell'Ente gestore diverse da quelle previste dal comma 1**, previste dalla vigente legislazione sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale; qualora entro detto termine l'Ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende sfavorevole.

TITOLO II - NORME GENERALI DI TUTELA**Art. 9 Norme generali di tutela**

Ai fini della salvaguardia ambientale e paesistica, si applicano in tutto il territorio del Parco le disposizioni generali di cui al presente Titolo, nonché le norme relative a ciascun settore di interesse pubblico di cui al successivo Titolo III, fatte salve le eventuali specificazioni o eccezioni previste dalla disciplina delle Zone o elementi di interesse storico-paesistico ed ambientale di cui ai Titoli IV e V e la specifica disciplina della ZSC, con particolare riguardo alle misure minime di conservazione vigenti.

Art. 10 Norme generali di tutela ambientale e paesistica

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente titolo ed il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali.

2. Nel territorio del Parco, è inoltre vietato:

- a) avviare ed esercitare attività di cava e miniera, salvo diverse previsioni del Piano cave Provinciale, riferite al Parco regionale, apportate in modo motivato ed espresso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, l.r. 8 agosto 1998, n.14;
- b) effettuare attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel Parco Naturale;
- c) spianare terrazzamenti a ronchi anche se non più coltivati;

- d) aprire ed esercitare l'attività di discarica, nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere; sono ammesse solo le discariche per rifiuti inerti, secondo la classificazione delle discariche recata dall'art. 4 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 **e ss.mm.ii.**, ai soli fini di recupero ambientale, sulla base di un progetto di recupero, approvato dall'Ente gestore ed autorizzato ai sensi delle leggi vigenti, in osservanza delle norme del presente PTC;
- e) realizzare impianti di termodistruzione o trattamento di rifiuti;
- f) realizzare nuovi oleodotti ed elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 30 kvolt;
- g) costituire depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi genere ad eccezione dei prodotti agronomici da impiegare in agricoltura e dei terreni di scavo da riutilizzare nell'ambito dell'attività di cantiere;
- h) insediare nuovi impianti produttivi, ad eccezione che nelle Zone di trasformazione migliorativa e ricomposizione ambientale di cui ai successivi artt. 37 e 50 e nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art.36;
- i) realizzare piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché impianti di compostaggio anche di livello comunale ad eccezione che nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 36 e nelle Zone di trasformazione migliorativa di cui al successivo art.37;
- l) realizzare nuove derivazioni nel Parco Naturale.

3. All'interno del perimetro del Parco assumono specifico rilievo gli aspetti naturalistici, paesaggistici e identitari del territorio, anche in forza dei Decreti Ministeriali che riconoscono la peculiarità dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di zone di notevole interesse pubblico e paesistico. I territori interessati dalla tutela paesaggistica riguardano i Comuni di:

- Cernusco Lombardone, Montevecchia, Missaglia e Perego (**ora La Valletta Brianza**), D.M. 8 gennaio 1964;
- Rovagnate (**ora La Valletta Brianza**), D.M. 5 giugno 1967;
- Olgiate Molgora, D.M. 5 giugno 1967;
- Sirtori, D.M. 6 giugno 1967;
- Missaglia, D.M. 1 luglio 1967;
- Viganò, D.M. 9 luglio 1967;
- Perego (**ora La Valletta Brianza**), D.M. 20 giugno 1968;
- Montevecchia, D.M. 8 novembre 1968;
- Cernusco Lombardone, D.M. 24 gennaio 1969;
- **Merate, D.M. 2 maggio 1969.**

Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/04), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/04. Tale

autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato ai titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

4. Gli ambiti riconosciuti di rilevanza regionale, individuati nel Piano Paesaggistico (PPR), sono i seguenti:

- a) Geositi “Panoramica di Lissolo” e “Cava di Pietra – Megabed di Missaglia”;
- b) belvedere di Montevecchia;
- c) i vigneti di Montevecchia;
- d) Montevecchia.

5. Nella realizzazione e sistemazione dei giardini privati e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate le principali caratteristiche morfologiche del terreno; le piante d’alto fusto presenti, se portatrici di elevati significati storico- testimoniali, paesistici o naturalistici, devono essere conservate, salvo se deperenti o pericolanti; i nuovi impianti di specie arboree e la sostituzione delle esistenti sono da realizzarsi ordinariamente con essenze autoctone; è vietato l’uso di specie alloctone infestanti; i piazzali, i viali, le piste di accesso devono essere realizzate per quanto possibile con materiali filtranti.

6. Nel territorio del Parco la realizzazione delle recinzioni è consentita solo per le pertinenze delle residenze e delle strutture aziendali, nonché per i fondi agricoli ove si attuino coltivazioni o forme di allevamento che le rendano necessarie.

7. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio con le modalità indicate in apposito regolamento. Le recinzioni da realizzare lungo i corsi d’acqua devono comunque essere posizionate a non meno di m. 4 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda incisa, e devono essere amovibili per non pregiudicare l’accesso all’alveo del corso d’acqua.

8. Le recinzioni delle pertinenze delle residenze e delle strutture aziendali possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica, altri elementi trasparenti; in ogni caso, le strutture in muratura dovranno essere interrato. L’altezza massima consentita è di m. 1,80, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni o per esigenze di tutela della pubblica incolumità. Eventuali diverse soluzioni tipologiche potranno essere autorizzate paesaggisticamente dall’Ente Parco solo se giustificate da motivi di ordine e decoro del contesto. Le presenti disposizioni non si applicano nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art.36.

9. Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono ammesse solo con carattere temporaneo per dimostrate esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all’aperto e di attività orto-floro-vivaistiche; la realizzazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica dell’Ente gestore.

10. Nel territorio del Parco è vietata l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque sempre ammessa la segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del Parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici, aziende, esercizi di ristorazione; i cartelli e manufatti pubblicitari non rientranti nelle categorie sopra descritte esistenti alla data di entrata in vigore del presente PTC dovranno essere rimossi allo scadere della concessione.

11. Sino all’approvazione dello specifico regolamento predisposto dall’Ente gestore, la realizzazione di strutture per la telefonia mobile e per le radiotrasmissioni è consentita solo nelle Zone di

trasformazione migliorativa di cui al successivo art. 37 e nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art.36.

12. L'Ente promuove l'adozione di misure e strategie finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso, da realizzare di concerto con i Comuni e con la Provincia, in attuazione di quanto previsto dalla normativa generale di settore ed in funzione delle esigenze di tutela naturalistica e di riqualificazione del paesaggio.

L'installazione di fonti di luce esterne agli edifici è ammessa a condizione che queste siano dirette verso il basso.

12 bis. Al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è vietato modificare gli elementi morfologici caratteristici esistenti.

13. In tutto il territorio del Parco, i manufatti rurali minori e gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di cui all'Allegato F devono essere adeguatamente mantenuti, al fine della conservazione dei valori storico-testimoniali e paesistici di cui sono portatori. L'Ente gestore promuove, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, l'esecuzione di interventi di conservazione e recupero di tali elementi.

Art. 11 Norme generali per la nuova edificazione

1. La nuova edificazione è ammessa nel territorio del Parco unicamente nelle forme e per i soggetti di cui agli artt. 59 e 60 della l.r. 11 marzo 2005, n.12, salvo eventuali diverse disposizioni di zona o di settore, in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli interventi dovranno essere caratterizzati da una dimostrata sostenibilità paesistica ed ambientale, con attenzione alla tutela degli aspetti visuali, della rete ecologica, delle valenze floristico-vegetazionali, degli habitat ed al contenimento del consumo di territorio del Parco, alle valenze dell'attività colturale in funzione della conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale, al legame funzionale fra intervento proposto e territorio;
- b) è in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi edifici, ove possano essere recuperati spazi e volumi idonei all'interno di edifici esistenti;
- c) in tutte le Zone agricole, se non diversamente specificato, al fine del computo dei volumi e delle superfici realizzabili ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini purché ricompresi entro il perimetro del Parco;
- d) qualsiasi nuovo intervento edificatorio deve essere subordinato anche a quanto prescritto dai Regolamenti di polizia idraulica comunali.

2. La nuova realizzazione di strutture finalizzate alla manutenzione dei terreni agro-forestali di cui all'art.62 comma 1 bis della l.r. 12/05 è consentita solo all'interno della Zona agricola di collina di cui all'art. 30 e della Zona agricola della collina terrazzata di cui all'art. 43.

I manufatti devono essere realizzati esclusivamente in legno, avere una superficie massima di mq. 12 ed essere privi di allacciamenti tecnologici e servizi.

Con apposito regolamento vengono stabilite le caratteristiche costruttive, i requisiti soggettivi degli aventi titolo alla realizzazione, le dimensioni minime delle superfici coltivate da asservire. Sino all'entrata in vigore del regolamento è l'istruttoria dell'Ente Parco ad operare tali valutazioni.

Art. 12 Norme generali per gli interventi su edifici e strutture esistenti

1. Sugli edifici esistenti nel territorio del Parco aventi destinazione extra-agricola alla data di entrata in vigore del presente Piano, salvo eventuali diverse disposizioni di zona, sono ammessi esclusivamente:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza scomposizione dei volumi, come definiti dalle lettere a), b), c), d) **art. 3 del d.p.r. 380/2001**, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, che all'uopo potranno prevedere ampliamenti nella misura massima del 20% del volume esistente al momento di approvazione della l.r. 29 aprile 1995, n.39, fino ad un massimo di 400 mc, realizzabili anche con interventi successivi.

a bis) il limite volumetrico di cui al comma a) può essere superato solo per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento ed all'aumento della funzionalità di strutture destinate a scopi socio-sanitari già esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95 ed individuati nella Tavola 1 **Edificio n.5**; per tali edifici non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. L'ampliamento ammissibile non potrà comunque essere superiore alla volumetria esistente alla data di entrata in vigore **della variante generale al PTC approvata con d.g.r. n. X/2581 del 31/10/2014, BURL Serie Ordinaria n. 47 del 12/11/2014** e potrà essere realizzato anche con interventi successivi;

b) realizzazione di box e vani interrati nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle strutture esistenti così come definita dall'art. 10 comma 6, secondo le prescrizioni di cui alla vigente legislazione di settore, ed a servizio esclusivo degli edifici e delle strutture stesse.

2. Gli interventi di restauro, ristrutturazione, ampliamento per gli edifici con destinazione d'uso extra-agricola e gli interventi che comportino cambio di destinazione di edifici rurali verso usi extra-agricoli devono comprendere anche misure volte alla corretta conduzione dei terreni contermini agli edifici, finalizzata al decoro del contesto ed alla conservazione degli elementi del paesaggio. Pertanto, le istanze relative a tali interventi devono essere corredate, se i terreni sono abbandonati, da un progetto di riqualificazione. Tale obbligo si applica ai fondi adiacenti all'immobile ed appartenenti al suo stesso proprietario alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In caso di aree di elevato valore paesaggistico o di particolare vulnerabilità gli interventi da realizzare sia sugli edifici, sia sui fondi sono soggetti a convenzione con l'Ente gestore, da trascrivere sui registri immobiliari.

3. Sugli edifici e strutture rurali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95, fatte salve le specifiche disposizioni di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 49, 50, **fatte salve le modalità di intervento già assentite in base a convenzioni vigenti e fatte salve** le disposizioni dei successivi commi del presente articolo, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001** e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso;
- b) ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001**, solo se previsto dagli strumenti urbanistici comunali, anche ai fini del riuso per destinazione extra-agricola, con eventuale possibilità di ampliamento, secondo gli indici volumetrici stabiliti dagli strumenti urbanistici, nella misura massima del 20% della volumetria esistente e fino ad un massimo di 400 mc.

4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95 è ammesso, fatte salve più specifiche e restrittive disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. Qualora il mutamento di destinazione interessi edifici compresi in complessi rurali ancora attivi, questo comporta la preventiva rinuncia per un periodo di dieci anni da parte del proprietario e del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi volti alla sola sostituzione funzionale di quelli oggetto del mutamento.

Gli interventi devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

- a. l'eventuale ristrutturazione dei volumi deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio;
- b. il mutamento d'uso di edifici rurali non deve compromettere o condizionare le attività agricole e zootecniche in essere.

Il mutamento di destinazione d'uso di edifici agricolo-produttivi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95 non è ammesso. Lo strumento urbanistico comunale determina le destinazioni ammesse nel caso di trasformazione d'uso, con preferenza verso destinazioni socio-ricreative, turistiche, sportive, culturali, ricettive, laboratori d'arti, mestieri o professioni; sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo, anche se di modesta entità.

5. All'interno della pertinenza delle residenze, così come definita dal precedente art.10 comma 6 è ammessa la realizzazione di strutture e manufatti accessori alla residenza nel rispetto della morfologia dei luoghi e del paesaggio, con particolare attenzione alla scelta dei materiali ed al colore dei manufatti, salvo differenti e più restrittive disposizioni dello strumento urbanistico comunale.

6. Gli interventi sulle parti esterne degli edifici devono in ogni caso essere effettuati con riguardo agli aspetti estetico-formali della tradizione dei luoghi sia per il colore che per la foggia e valore materico degli elementi architettonici e formali; analoga prescrizione vale per l'assetto compositivo del partito architettonico, specie per l'articolazione dei rapporti tra elementi pieni e vuoti delle fronti.

7. Gli interventi che comportino la ristrutturazione complessiva dell'edificio, interventi strutturali sulla copertura o sui sottotetti, devono prevedere l'adozione di soluzioni costruttive e materiali compatibili con le esigenze della fauna degli ambienti rurali.

8. Non è consentita la ricostruzione di edifici crollati o demoliti laddove non sia possibile accertarne la preesistente consistenza; gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino

di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

9. Per i fabbricati rurali minori con tipologia tradizionale esistenti nel territorio agricolo, funzionali al ricovero delle attrezzature o al deposito dei prodotti, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, volta alla conservazione del bene, ai fini del solo uso agricolo; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Di tali fabbricati è consentita la ricostruzione con tipologie e materiali di tipo tradizionale, senza la realizzazione di servizi o allacciamenti tecnologici, esclusivamente con destinazione agricolo-produttiva e senza la realizzazione di alcuna nuova via di accesso.

10. Per le strutture cimiteriali esistenti sono ammesse opere di ampliamento e di adeguamento.

11. Per quanto riguarda gli edifici e le strutture esistenti all'interno delle fasce di rispetto relative al reticolo idrico, si rimanda a quanto prescritto dai Regolamenti di polizia idraulica comunali.

Art. 13 Norme per la realizzazione di strutture temporanee e precarie nelle aree agricole

1. L'installazione di coperture temporanee e precarie nelle aree agricole di dimensione complessiva compresa fra 100 e 200 mq è soggetta a comunicazione all'Ente gestore.

2. L'installazione di coperture temporanee per le colture di dimensione superiore a 200 mq è ammissibile solo per i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 60 della l.r.12/05, secondo le seguenti disposizioni ed entro i limiti definiti dalle norme di zona; laddove consentita, l'installazione è soggetta a comunicazione all'Ente gestore. Particolare attenzione dovrà essere posta ai fini di una adeguata regimazione delle acque meteoriche, prevedendo anche eventuali misure compensative.

3. La realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti agricoli è consentita solo ai soggetti di cui all'art.60 della l.r.12/2005 all'interno della Zona agricola di collina di cui all'art. 30, della Zona agricola della collina terrazzata di cui all'art. 43 e della Zona agricola di collina del Parco Naturale di cui all'art. 42 ed è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore. Con apposito regolamento vengono definiti i requisiti e le modalità per la realizzazione di tali strutture.

Art. 14 ZSC: Zona Speciale di Conservazione

1. All'interno della Zona Speciale di Conservazione "Valle Santa Croce-Valle del Curone" e nelle **aree interessate dal Piano di gestione**, le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati devono svolgersi nel rispetto delle normative di settore e delle misure di conservazione vigenti, nonché contribuire in modo significativo alla tutela ed alla conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE ed alla tutela ed alla conservazione della biodiversità in tutti i suoi aspetti, anche attraverso **le procedure di screening** e valutazione di incidenza.

2. Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito mediante le azioni previste dalle misure di conservazione vigenti a livello statale e regionale, oltre che dalle seguenti azioni:

a) il ripristino ed il mantenimento degli habitat di interesse comunitario presenti nella ZSC;

- b) la promozione di interventi atti ad accelerare l'evoluzione del bosco al fine di garantire una maggiore complessità strutturale e stabilità ambientale;
- c) il mantenimento attivo degli habitat per tutelare e conservare le peculiarità floristiche e faunistiche dell'area, con particolare riguardo alle specie endemiche o rare;
- d) la sperimentazione, di metodi di incremento e reimmissione di specie floristiche e faunistiche di rilievo naturalistico.

3. L'Ente gestore è dotato di apposito Piano di gestione **della ZSC**. Le norme del Piano di Gestione integrano il presente Piano per gli aspetti regolamentari e prescrivono le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione degli habitat per cui la ZSC è stata individuata e per salvaguardare la funzionalità ecologica della stessa.

4. I proprietari ed i conduttori dei terreni che ospitano habitat di interesse comunitario o habitat di specie di interesse comunitario, realizzano le azioni necessarie alla loro conservazione. L'Ente gestore può prescrivere l'esecuzione o provvedervi esso stesso con l'assenso di proprietari e conduttori.

5. Sono soggette a valutazione di incidenza tutti i **piani, progetti ed** azioni, non direttamente finalizzate alla gestione della ZSC, ma suscettibili di arrecarvi impatti per le quali il Piano di gestione **della ZSC** o specifici atti regolamentari non dispongano diversamente.

Art. 15 Norme generali in materia agricola e forestale

1. Tutte le aree ricomprese nel perimetro del Parco, fatte salve le Zone disciplinate dai successivi artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50 sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri forestali ed agricoli tipici del territorio e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, nonché dei valori paesistici ed ambientali ad essi connessi. Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

2. La conduzione agricola e forestale deve avvenire nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche devono essere volte alla conservazione ed al miglioramento dei caratteri agronomici, faunistici ed ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell'uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.

3. La gestione agricola e forestale del territorio del Parco deve orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale ed antropico verso un riequilibrio che consenta la conservazione ed il miglioramento delle risorse forestali e la tutela del paesaggio rurale, elementi caratterizzanti il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, nonché il miglioramento dei caratteri faunistici ed ambientali del Parco.

4. A tale scopo, l'Ente gestore applica indirizzi differenziati a seconda delle diverse Zone, in particolare per quanto relativo alla trasformazione del bosco così come definita dalla l.r. 5 dicembre 2008, n.31 e **ss.mm.ii.**

5. Il Parco incentiva la conservazione dei prati stabili.

6. Nella conduzione dei fondi deve essere prestata particolare attenzione al mantenimento della funzionalità e dell'equilibrio del drenaggio superficiale dei terreni. Eventuali situazioni di squilibrio del reticolo idrografico superficiale, in termini di portata e di stabilità dei versanti e dell'alveo, conseguenti alle pratiche agricole devono essere immediatamente recuperate, tramite idonee variazioni alla regimazione idraulica dei fondi coltivati ed ai sistemi di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.

7. In tutto il territorio del Parco si applicano le seguenti disposizioni, fatte salve diverse disposizioni di zona:

- a) il pascolo in bosco è disciplinato all'interno del Piano di Indirizzo Forestale come previsto all'art. 51 della l.r. 31/08 e dal regolamento regionale in materia forestale. Nelle more dell'approvazione del PIF il pascolo in bosco deve essere autorizzato dall'Ente gestore;
- b) è sempre vietata la stabulazione all'interno del bosco;
- c) è vietato lo sfalcio durante le ore notturne;
- d) deve essere prestata particolare attenzione per la tutela dei fontanili e delle canalizzazioni ad essi connessi;
- e) in una fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde dei canali e dalla testa dei fontanili è ammessa esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco.

TITOLO III - NORME DI SETTORE

Art. 16 Produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Parco persegue la sostenibilità nel campo della produzione dell'energia da fonti rinnovabili. La realizzazione ed il funzionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve danneggiare o compromettere la funzionalità dei valori naturali, né deve comportare alterazione nella percezione del paesaggio.

2. Previa verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza di tutte le azioni suscettibili di arrecare impatti alla ZSC e per le quali il Piano di gestione non disponga diversamente, si applicano i seguenti criteri:

- a) è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica e solare termica sulla copertura degli edifici già esistenti e al suolo nelle aree di pertinenza degli edifici di proprietà quando è verificata l'impossibilità di realizzazione sulle coperture degli edifici predetti, previa verifica della sostenibilità paesistica dell'intervento;
- b) per gli impianti di cui alla lettera a) da installarsi sulla copertura degli edifici esistenti costituiscono elementi di preferenza al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo:
 - la superficie complessiva dei moduli non superiore a quella della copertura dell'edificio;

- impianto installato in modo integrato o aderente alla copertura dell'edificio, nel caso di coperture non piane o a falda, oppure installato secondo i requisiti dell'Allegato 2 del D.M. 5 luglio 2012, nel caso di coperture piane;
- c) è ammessa la realizzazione di impianti eolici da installarsi su edifici esistenti o nelle aree di pertinenza degli stessi aventi le caratteristiche di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115;
- d) è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse che non siano classificabili rifiuti, previa verifica della sostenibilità paesistica ed ambientale dell'intervento;
- e) nel Parco Regionale è ammessa la realizzazione di impianti idroelettrici da realizzare su acquedotti o fognature esistenti e gli interventi di ammodernamento, rifacimento, potenziamento degli impianti esistenti; è altresì ammessa la realizzazione di impianti idroelettrici che restituiscano la portata derivata al piede della derivazione medesima.

Per un migliore inserimento degli impianti di energia da fonti rinnovabili, è possibile fare riferimento alla d.g.r. 10974/09 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" parte integrante del PPR alla voce Piani di Sistema.

Art. 17 Attività selvicolturale ed elementi arborei

1. Nel territorio del Parco le superfici forestali, così come definite dalla l.r. 31/2008 e **ss.mm.ii**, sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla medesima legge e da quelle del presente Piano.
2. In particolare, considerate le varie tipologie di bosco presenti, la valorizzazione e tutela dello stesso viene perseguita mediante forme mirate di coltivazione e miglioramento adatte a conservare e migliorare la complessità ecologica e l'integrazione strutturale dei popolamenti forestali, intesi nell'insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche, secondo gli indirizzi che verranno precisati dal Piano di Indirizzo Forestale in attuazione del presente Piano.
3. Le forme mirate di coltivazione si attuano attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale tendenti, ovunque possibile, a favorire l'affermazione delle specie autoctone, la varietà nella composizione delle specie e la conversione ad alto fusto, fatte salve specifiche e localizzate esigenze riconosciute e motivate dalla normativa di settore, in sede progettuale o nell'ambito dell'istruttoria delle denunce di taglio.
4. Considerata la composizione delle formazioni forestali del Parco e le relative situazioni di rinnovazione naturale, sono classificate specie forestali autoctone ai sensi delle presenti norme quelle indicate nell'allegato A delle presenti norme.
5. Sono considerate opere di miglioramento forestale quegli interventi, sia a carico di soprassuoli che propriamente infrastrutturali, direttamente connessi al miglioramento della struttura dei popolamenti forestali, alla loro protezione da avversità biotiche ed abiotiche ed alla realizzazione di opere di servizio all'attività forestale.
6. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente Piano per le loro funzioni ecologica e paesaggistica, anche se non rispondenti alla definizione di bosco; l'esercizio delle

ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione; l'Ente gestore promuove a tale scopo specifici meccanismi incentivanti.

7. Il taglio ordinario delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti potrà essere effettuato esclusivamente durante la stagione silvana, secondo modalità previste da regolamento, evitando l'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi. Qualora l'intervento ricada nella Zona agricola delle valli alluvionali di cui all'art. 41 e nella Zona agricola del pianalto di cui all'art. 40, gli interventi sono soggetti all'obbligo del reimpianto, anche in posizioni differenti, sulla base di progetti assentiti dall'Ente gestore. Le norme del presente comma non si applicano alla vegetazione compresa negli orti, nei giardini o all'interno delle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, nonché agli alberi da frutta.

8. L'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi lungo i corsi d'acqua, fino ad una distanza di 20 m dall'argine, deve essere evitata.

9. La pianificazione di settore si attua mediante i seguenti strumenti, da redigersi in coerenza con il Piano di gestione della **Zona Speciale di Conservazione**:

- a) il Piano di Indirizzo Forestale, predisposto per tutto il territorio del Parco, ed approvato secondo quanto disposto dalla l.r. 31/2008 che individua anche gli interventi di gestione e riqualificazione della vegetazione fuori foresta, nonché le modalità di incentivazione più opportune al fine di ricostruirne la continuità in relazione alle esigenze di natura ecologica e paesaggistica;
- b) i Piani di assestamento forestale delle proprietà pubbliche e delle proprietà private di maggiore estensione, riconosciute secondo le specificazioni che verranno fornite dal Piano di Indirizzo Forestale.

10. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale sono consentiti durante la stagione vegetativa solo gli interventi volti:

- a) al controllo dei rovi presenti nel sottobosco;
- b) al controllo delle specie esotiche infestanti;
- c) all'avviamento della conversione del bosco ceduo all'alto fusto;
- d) a consentire il razionale esercizio dell'attività agricola.

11. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale, è vietato il taglio degli individui vivi di pino silvestre, nonché delle piante d'alto fusto di olmo e faggio presenti nelle aree boscate, ad eccezione degli esemplari che possono rappresentare un pericolo per le condizioni di instabilità o per problemi di carattere fitosanitario. Il Piano di Indirizzo Forestale o i Piani d'assestamento forestale possono prevedere deroghe al divieto.

12. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale, durante le operazioni di taglio dei boschi, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica incolumità e le specifiche prescrizioni contenute nei Piani di assestamento e nei provvedimenti autorizzativi, saranno conservati almeno quattro individui stramaturi, con cavità, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati, ogni 1.000 mq, in funzione del loro elevato valore per la fauna forestale; deve inoltre essere conservato un adeguato contingente di piante la cui chioma

ed il fusto siano coperti da rampicanti, qualora non ve ne siano altre nella vegetazione forestale immediatamente circostante.

13. Il taglio delle piante lungo i corsi d'acqua per una fascia di 1,5 m di larghezza deve essere limitato a quanto necessario per la stabilità delle sponde, il regolare fluire delle acque, nonché l'esercizio dell'attività.

14. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale nelle aree oggetto di taglio si dovrà sempre curare che venga mantenuto un adeguato contingente di individui fertili delle specie indigene presenti; dovrà sempre essere conservato l'individuo di maggiori dimensioni nell'ambito dell'area di intervento per ogni specie indigena rinvenuta.

15. Nei boschi in cui si osservi la presenza di individui di qualsiasi età di piante appartenenti a specie esotiche infestanti dovranno essere eseguiti interventi di controllo e contenimento; l'Ente gestore può prescrivere l'esecuzione, in caso di interventi di taglio, anche per le aree circostanti l'intervento stesso; i proprietari o possessori sono in tali casi tenuti a consentire l'esecuzione degli interventi prescritti. In caso di inerzia, l'Ente gestore può provvedere all'esecuzione degli interventi prescritti.

16. All'interno delle aree boscate è vietata qualsiasi forma di segnaletica ad esclusione di quella finalizzata alla fruizione, consistente in tratti di vernice sui fusti degli alberi diversa da quella prevista per la compilazione dei Piani di assestamento; la segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta od altri materiali biodegradabili da rimuovere al termine della manifestazione.

17. Per finalità di tutela faunistica si applicano inoltre le seguenti norme:

- a) è vietato il trascinamento dei tronchi lungo l'alveo dei corsi d'acqua;
- b) l'asportazione di tronchi caduti o altro legname dai corsi d'acqua è subordinata ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore, previa verifica del mantenimento di condizioni ambientali che consentano il corretto svolgersi della catena trofica e dei cicli riproduttivi di pesci, anfibi e fauna macrobentonica.

Art. 18 Indirizzi per l'esercizio dell'agricoltura

1. L'Ente gestore del Parco promuove tutte le iniziative per ottenere, a favore delle aziende agricole del Parco, contributi che possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi progettuali descritti nel precedente art.15.

2. L'Ente gestore concede l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità.

3. L'Ente gestore incentiva:

- a) la ricostituzione ed il ripristino della vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua;
- b) il recupero delle colture nella Zona agricola della collina terrazzata di cui all'art.43;

- c) la ricostituzione e la riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico nella Zona agricola delle valli alluvionali di cui all'art.41 e nella Zona agricola del pianalto di cui all'art.40;
 - d) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura, anche con l'attuazione di iniziative sperimentali;
 - e) il mantenimento ed il ripristino dei muri a secco, gli interventi di manutenzione dei ronchi e delle opere d'arte accessorie relative, nonché la loro coltivazione con colture tipiche.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali descritti al precedente art. 15, l'Ente gestore fornisce alle aziende assistenza tecnica conoscitiva e di informazione e divulgazione sui Regolamenti Comunitari e sulle varie leggi di settore per quanto inerente la sostenibilità delle pratiche agricole.
5. Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi e cioè quelli che non sono collegati alla conduzione del fondo, in quanto costituiscono attività non compatibili con il Parco; sono invece compatibili, e come tali consentiti:
- a) gli allevamenti zootecnici connessi alla conduzione del fondo, con un carico di bestiame in peso vivo inferiore ai 40 quintali per ettaro, fatti salvi gli allevamenti esistenti;
 - b) gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare ed a fini agrituristici;
 - c) le attività di trasformazione di **prodotti di** origine animale, nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, ovvero per produzioni aziendali locali.
6. L'avvio di nuove attività agrituristiche e l'aumento delle capacità ricettive di attività già esistenti è soggetto alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
7. L'arboricoltura da legno è compatibile con l'esercizio dell'agricoltura.
8. Per quanto concerne lo spandimento di reflui zootecnici all'interno del Parco, i Piani di utilizzazione agronomica sono trasmessi all'Ente gestore da parte dell'imprenditore agricolo proponente. L'Ente gestore può prescrivere specifiche modalità per lo spandimento dei reflui zootecnici in relazione alle esigenze di tutela ambientale.

Art. 19 Tutela idrogeologica e dei corpi idrici

1. Nel territorio del Parco, ad eccezione delle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste, sono vietati tutti i movimenti di terra, sbancamenti e livellamenti che possano creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse le attività agricole e selvicolturali, nonché le opere di difesa e di consolidamento dei terreni, realizzate di norma con interventi di ingegneria naturalistica.
2. Nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, la pianificazione comunale detterà apposite norme di difesa del suolo compatibili con i principi di tutela espressi al comma precedente.
3. In corrispondenza degli elementi di particolare rilevanza dal punto di vista geomorfologico per la presenza dei circhi glaciali relitti, individuati con apposito segno grafico nella Tavola 2, e nelle aree costituenti le scarpate morfologiche e terrazzamenti, è consentito eseguire movimenti di terreno

che non implicino, ad opere ultimate, scavi o rinterrati di altezza superiore a 1,50 m; questo limite può essere superato per la messa in sicurezza statica dei versanti.

4. In corrispondenza dei siti di particolare rilievo geologico, indicati con apposito simbolo grafico e numerazione nella Tavola 2, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche, come sintetizzate nell'Allegato D.

5. Per la conservazione della funzionalità degli ecosistemi correlati al reticolo idrografico, si dovrà:

- a) evitare l'alterazione del bilancio idrologico dei relativi bacini e la conseguente riduzione dell'apporto idrico alla sorgente;
- b) evitare le possibili fonti di inquinamento termico e chimico delle acque, incluse quelle di falda, con particolare riferimento a fosfati e nitrati.

6. La Tavola 2 individua la rete idrografica primaria e secondaria; l'Ente gestore definisce nel Parco Naturale, in attuazione dell'art. 164 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate; sia il censimento della rete idrografica che le definizioni operate dall'Ente gestore a termini dell'art. 164 del D.lgs. 152/06, costituiscono riferimento necessario per i soggetti pubblici e privati.

7. In tutte le aree adiacenti l'asta principale dei torrenti e dei principali affluenti è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare a un sovraccarico idraulico dei corsi d'acqua; a tal fine, i PGT dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui al precedente art. 4, dovranno contenere apposite norme per le sistemazioni ed i recuperi di aree urbanizzate di uso pubblico, con lo scopo di abbassare il coefficiente di deflusso e per diminuire gli effetti delle piene; tali norme dovranno prevedere per le coperture di grandi superfici modalità di pavimentazione che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

8. La Tavola 2 individua le aree di criticità nell'assetto territoriale lungo la rete idrografica per le quali i PGT, con il supporto del Parco, definiscono azioni e modalità di progressiva riduzione delle criticità.

9. Al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo del Parco, in sede di pianificazione comunale saranno indicate apposite norme per attuare la salvaguardia ed il miglioramento di tutti gli elementi della rete idrografica; in particolare i corsi d'acqua minori, le rogge ed i canali saranno attivamente conservati nel loro percorso; sono in ogni caso vietati interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché interventi di copertura o tombinatura.

10. Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico principale e secondario è vietata la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano di campagna e di scavi, entro la fascia di 10 m dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini, dal ciglio delle sponde; sono, inoltre, vietate le piantagioni e la movimentazione del terreno entro la fascia di 4 m dai limiti sopraindicati. Le recinzioni amovibili (come già espresso all'art. 10) devono comunque essere posizionate ad una distanza non inferiore a m. 4 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda incisa.

11. Tutti gli interventi da effettuare sulla rete idrografica dovranno rispondere all'obiettivo di rinaturalizzazione ambientale delle sponde e delle aree adiacenti i torrenti. Per questo motivo gli interventi di consolidamento delle sponde dovranno privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, favorendo l'impianto o reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio. Le opere tradizionali di regimazione idraulica, qualora necessarie, saranno eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse.

12. Tutti gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua devono essere comunicati all'Ente gestore e devono essere svolti in modo consono alla naturalità dei luoghi e del paesaggio, assicurando il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, evitando di arrecare disturbo alle specie nidificanti.

È comunque vietata l'asportazione di materiale litoide commerciabile.

13. Al fine di un miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, tutti gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Risanamento delle Acque Regionale. In ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore. L'Ente gestore promuove le azioni volte al progressivo superamento delle condizioni di criticità conseguenti alle immissioni di scarichi nei corsi d'acqua; d'intesa con i Comuni, promuove l'adozione di sistemi di depurazione delle acque reflue, ambientalmente compatibili ed economicamente sostenibili, in zone non servite da pubblica fognatura. Gli scarichi nei corsi d'acqua devono anche essere conformi al PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque, **d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017 – BURL S.O. n. 36 del 4/9/2017**).

14. Per i progetti che riguardano il potenziamento di opere di presa da sorgenti o nuove perforazioni di pozzi, l'Ente gestore esprime parere ai sensi della vigente normativa.

15. Il sistema dei fontanili e delle sorgenti pietrificanti presenti nel territorio del Parco rappresenta un elemento di elevato valore storico-testimoniale, oltre che naturalistico-ambientale e come tale deve essere salvaguardato.

16. Il Parco incentiva azioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei fontanili e delle strutture idrauliche ad essi connesse.

17. L'Ente gestore effettua il periodico monitoraggio della rete idrografica e della qualità delle acque, in relazione alle esigenze di conservazione e riqualificazione degli ecosistemi.

18. La Tavola 1 individua le aree il cui sottosuolo è stato interessato da pregressa attività mineraria.

Art. 20 Rete Ecologica

1. Nel territorio del Parco devono essere salvaguardate e potenziate le superfici che svolgono la funzione di connessioni ecologiche fra ambienti di particolare importanza.

2. L'Ente gestore attua iniziative volte al potenziamento della Rete Ecologica e sostiene anche le iniziative attuate all'esterno del territorio del Parco da soggetti pubblici o privati finalizzati al potenziamento delle connessioni, con particolare attenzione per gli elementi individuati dal progetto di Rete Ecologica Regionale (d.g.r. 30 dicembre 2009, n. VIII/10962 e ss.mm.ii - **BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010.**

Art. 21 Tutela della flora e della vegetazione spontanea

1. Il Parco persegue gli obiettivi della tutela e del potenziamento della flora spontanea tipica attraverso la graduale riqualificazione e l'incremento degli ambienti naturali idonei alla conservazione e diffusione della stessa, nonché mediante la particolare disciplina della raccolta.

2. È vietato l'impianto di specie non autoctone, fatta eccezione per le Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, per l'esercizio dell'agricoltura, per i parchi e giardini privati, nonché per le seguenti specie alloctone già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti:

- a) *Cupressus sempervirens* cipresso italico
- b) *Juglans nigra* noce nero
- c) *Juglans regia* noce
- d) *Platanus ssp* platano specie varie
- e) *Morus alba* gelso bianco
- f) *Morus nigra* gelso nero.

In tutto il territorio del Parco è sempre comunque vietato l'impianto delle specie esotiche infestanti individuate dagli Allegati alla l.r. 31 marzo 2008, n.10 e ss.mm.ii. L'Ente gestore può integrare tale elenco con proprio regolamento.

I proprietari o i conduttori sono tenuti ad eseguire interventi di controllo e contenimento delle piante appartenenti a specie esotiche infestanti.

3. Gli stagni, gli acquitrini, le sponde dei torrenti, le teste di fontanili, i lembi di bosco e le aree aperte a composizione floristica pregiata costituiscono elementi di interesse naturalistico il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale, nonché per le attività ricreative compatibili.

4. In particolare, le zone umide devono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; deve essere mantenuta, ricostruita e migliorata l'alimentazione idrica superficiale e di falda.

Art. 22 Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma

1. La salvaguardia ed il controllo del patrimonio faunistico sono disciplinati, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e potenziamento naturalistico, ambientale e paesaggistico del Parco, dalle previsioni del presente Piano.

2. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;
- b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento ed all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

3. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio del Parco Naturale. Sono unicamente consentiti gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla legge istitutiva del Parco Naturale, sotto il diretto controllo dell'Ente gestore del Parco.

Nelle rimanenti aree di Parco Regionale, l'attività venatoria è disciplinata dai piani faunistico-venatori provinciali ai sensi della l.r. 16 agosto 1993, n.26 **e della normativa vigente.**

4. L'Ente gestore del Parco attua le finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco, specificando le disposizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell'avifauna migratoria; in particolare l'Ente Gestore:

- a) definisce le vocazioni del territorio attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni necessarie per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica, da applicarsi nella conduzione dei terreni agricoli e forestali;
- c) specifica i criteri tecnici faunistici da applicarsi per la valorizzazione della funzione naturalistica del bosco;
- d) disciplina nel Parco Naturale, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuarsi sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente gestore;
- e) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento ed il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura di fauna selvatica;
- f) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

5. Nel territorio del Parco, se non diversamente disposto da quanto disciplinato dal Piano faunistico venatorio provinciale per le aree a Parco si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è vietato immettere o liberare fauna selvatica;
- b) è comunque vietata l'introduzione nell'ambiente di specie non autoctone; il divieto non si applica per quanto relativo all'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia; sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata;

- c) sono ammesse reintroduzioni di specie autoctone, originariamente presenti ed eliminate dall'intervento dell'uomo, ai sensi della l.r. 10/2008 e **ss.mm.ii** e del D.P.R. 357/97 e **ss.mm.ii**;
- d) anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, l'Ente gestore può ordinare l'eliminazione di individui alloctoni, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse;
- e) L'Ente gestore si accorda con i possessori dei terreni al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di cui alle precedenti lettere c) e d) che si rendano necessari per la tutela del patrimonio faunistico del Parco;
- f) è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione che nei giardini privati, e di quelli utilizzati per l'attività venatoria secondo quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio Provinciale nelle aree a Parco Regionale e salvo particolari e specifiche autorizzazioni all'uopo rilasciate;
- g) l'esecuzione di gare o prove cinofile nel territorio del Parco è consentita, previa autorizzazione del Parco finalizzata a valutare l'idoneità delle aree indicate.

Art. 23 Tutela della fauna ittica

1. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

- a) rispetto e ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo;
- b) salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico.

La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, sono disciplinate nel Parco dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dalle presenti norme.

2. Nel territorio di Parco Naturale, l'attività della pesca è vietata, salvo eventuali deroghe stabilite dallo specifico regolamento; sono consentiti unicamente prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati; i corsi d'acqua sul confine dell'area a Parco Naturale sono considerati interni al Parco Naturale stesso.

3. Nel territorio del Parco Regionale, si attuano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 24 Tutela della fauna minore

1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 10/2008 e **ss.mm.ii** e dai Regolamenti attuativi approvati dal Parco.

2. Il Parco persegue i seguenti obiettivi:

- a) riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della fauna minore autoctona;
- b) normare i prelievi della fauna autoctona in zone di particolare tutela;
- c) promuovere il ristabilimento di un'adeguata ricchezza faunistica autoctona.

Art. 25 Attività ricreative, educative, sociali e culturali

1. Al fine di consentire una fruizione ricreativa, educativa, sociale e culturale compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio dell'area protetta, il Parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, gli enti locali e le associazioni, azioni di promozione e sviluppo di tali attività. Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, il Parco promuove ed attua, direttamente o tramite convenzioni o accordi con associazioni, enti e strutture pubbliche e private, interventi che perseguano i seguenti obiettivi:

- a) riequilibrio dei flussi delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione incontrollata incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
- b) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico-monumentali;
- c) fruizione della natura e dello spazio aperto per promuovere la conoscenza del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.

2. L'uso del territorio a fini ludici o ricreativi è ammesso con carattere di occasionalità a condizioni che non comporti modifiche nella morfologia del luogo, non comprometta la destinazione agro-forestale, non provochi disturbo ai sistemi naturali e pericolo per la fruizione pubblica degli spazi aperti. L'eventuale posizionamento di manufatti precari che non vengano rimossi quotidianamente è soggetto a comunicazione all'Ente gestore.

3. Tramite Regolamento possono essere disciplinate le attività di fruizione pubblica. Non sono comunque ammesse nel Parco attività di autocross, di motocross e l'effettuazione di competizioni fuori strada e tiro al piattello. L'utilizzo del territorio per attività ludiche di guerra simulata è vietato.

4. Le attività ricettive ai sensi della vigente normativa di settore sono **ammesse** esclusivamente nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36 e nelle Zone di trasformazione migliorativa di cui all'art. 37.

5. Il campeggio temporaneo autogestito e il campeggio itinerante autogestito, come definiti dalla l.r. 26 maggio 2008, n.16, sono vietati nella Zona **agricola** della collina terrazzata di cui all'art. 43 e nella Zona di tutela forestale ed ambientale di cui all'art. 46. Nel resto del territorio, sono soggetti a comunicazione all'Ente Parco, salvo quanto diversamente disposto da specifico regolamento. Le medesime disposizioni si applicano al campeggio praticato con modalità analoghe al campeggio itinerante autogestito da parte di escursionisti.

6. Non sono ritenute attività commerciali quelle effettuate occasionalmente ad uso dei residenti o dimoranti abituali.

7. L'organizzazione di manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali nel territorio del Parco è soggetta a comunicazione all'Ente gestore.

Art. 26 Viabilità e percorsi

1. Le strade comprese nel territorio del Parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesistico- ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del Parco. L'assetto del sistema viario contribuisce in modo significativo alla definizione dell'equilibrio dei sistemi ambientali e paesistici.

2. I Comuni e la Provincia, nella gestione della viabilità di propria competenza e negli atti di pianificazione, adottano soluzioni idonee a disincentivare il traffico automobilistico all'interno **della Zona Speciale di Conservazione.**

3. È ammessa la realizzazione di nuove strade e la trasformazione dei tracciati rurali esistenti solo se indispensabili per il raggiungimento di edifici residenziali o di cascine altrimenti privi di accesso o di nuclei abitati serviti da viabilità non idonea.

4. Ad eccezione che nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, gli interventi sulla viabilità e per la realizzazione di parcheggi devono garantire la conservazione dei caratteri di ruralità dei luoghi.

5. Le strade pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico costituiscono nella loro complessa viabilità di interesse del Parco per l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente; non è ammessa variazione delle caratteristiche geometriche dei tracciati esistenti, se non per apporvi rettifiche necessarie alla sicurezza del traffico e dell'utenza.

6. Al fine di evitare condizioni di eccessivo affollamento e perseguire una gestione razionale delle risorse naturali, i Comuni assumono, di concerto con l'Ente gestore, i provvedimenti utili a limitare il transito nelle aree di maggior sensibilità del Parco.

7. Nel territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole forestali e per l'accesso da e per la proprietà privata.

8. Al fine di consentire la percorribilità pedonale, ciclabile ed equestre nel Parco, non è ammessa la chiusura, la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, anche privati, con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, salvo quanto disposto dai Comuni per esigenze di pubblica sicurezza o dal Parco per esigenze di tutela ambientale.

9. L'Ente gestore del Parco approva il Regolamento d'uso dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e dai percorsi stessi.

10. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano a strade e percorsi interni alla Zona di iniziativa comunale orientata **di cui all'Art. 36**, ovvero interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.

11. La pavimentazione dei sentieri dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. Eventuali opere di manutenzione dovranno essere realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

12. L'Ente promuove la realizzazione di piste ciclabili, che possono essere realizzate in adiacenza dei percorsi stradali esistenti o come nuovi tracciati nel territorio agro-forestale, nel rispetto dei valori naturalistici e paesistici e della morfologia dei luoghi.

Art. 27 Parcheggi e aree per la fruizione

1. I parcheggi di interesse comunale dovranno essere preferibilmente localizzati all'interno della Zona di iniziativa comunale orientata, di cui all'art.36.

2. La realizzazione di nuovi parcheggi a servizio della fruizione è consentita nel territorio del Parco previa autorizzazione dell'Ente gestore, a condizione che la localizzazione non determini compromissione dei valori ambientali e paesistici e sia strategicamente funzionale alla regolamentazione dei flussi del traffico.

3. L'Ente gestore incentiva la realizzazione ed il potenziamento dei parcheggi funzionali alla fruizione dell'area protetta, anche all'esterno del perimetro del Parco.

4. Nelle Zone agricole di cui ai seguenti articoli: 29, 30, 40, 41, 42, 43 e nella zona di tutela forestale ed ambientale di cui all'art. 46, la sosta, anche solo con parte dell'autoveicolo, nei terreni agricoli, nei boschi o nei prati è consentita solo ai mezzi di servizio, a quelli occorrenti alle attività agricole forestali ed a quelli autorizzati.

5. Le attività ricettive e gli agriturismi devono disporre di possibilità di parcheggio adeguate alle effettive capacità ricettive. La realizzazione di nuovi parcheggi od il potenziamento di quelli esistenti pertinenti agli edifici in cui si esercitano le attività, anche quando trattasi di strutture interrato, è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che disciplini gli interventi da realizzare. La relativa convenzione potrà prevedere l'uso pubblico di parte del parcheggio.

6. La realizzazione di iniziativa pubblica o privata di aree a servizio della fruizione del Parco e dei relativi allestimenti è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, a condizione che la localizzazione non determini compromissione dei valori ambientali e sia strategicamente funzionale al riequilibrio dei flussi dei visitatori. È inoltre subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che disciplini gli interventi da realizzare.

Art. 28 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture

1. Lo sviluppo, il potenziamento, la modifica di ubicazione o percorso di reti di servizi pubblici, elettrodotti, strutture per la telefonia cellulare e le radiotrasmissioni, gasdotti e simili, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente Piano per la posa di nuove linee o nuove reti di servizi pubblici, elettrodotti fino a 30 kvolt di tensione, strutture per la telefonia cellulare e le radiotrasmissioni, possono essere realizzati purché nella progettazione si tenga conto dei valori ambientali, agricoli, ecologici e paesaggistici e salvo quanto previsto al successivo comma 4 e se non diversamente disposto dalle norme di zona.

2. Allo stesso regime sono sottoposti i nuovi impianti e la modificazione di impianti esistenti di opere di fognatura, opere di depurazione, canali idrici e scolmatori.
3. Le opere e gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a condizione che non risultino diversamente realizzabili se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel presente Piano.
4. Le nuove linee elettriche a media e bassa tensione, le nuove linee telefoniche e la modifica di quelle esistenti ed i relativi allacciamenti devono localizzarsi di norma lungo le direttrici viarie esistenti e devono essere preferibilmente interrati.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nella Zona di iniziativa comunale orientata di cui all'art.36.

TITOLO IV - NORME DI ZONA DEL PARCO REGIONALE

Art. 29 Zona agricola di pianura

1. La Zona agricola di pianura è caratterizzata da ampi terrazzi e pianalti con importante attività agricola, sviluppatasi spesso attorno a nuclei con elevato significato storico-testimoniale. È significativa la percezione del paesaggio circostante che si gode in questa zona, spesso con scarsa percezione dell'edificato. Le principali criticità rilevabili in questa zona sono da ricondurre al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio, alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale, alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e loro pertinenze ed alla presenza di strutture rurali di scarso significato architettonico, caratterizzate spesso da disordine compositivo.
2. Nella Zona agricola di pianura è vietato realizzare nuovi edifici ad eccezione degli edifici residenziali e di servizio necessari all'attività dell'imprenditore agricolo, in conformità a quanto disposto dai successivi commi.
3. Nella Zona agricola di pianura è consentita la nuova realizzazione di residenze volte a soddisfare accertate esigenze dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti e la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, serre, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli nei casi e nei limiti generali della l.r. 12/05, quando la superficie complessiva di pertinenza ai fini del vincolo di cui all'Art. 59 comma 6 della l.r. 12/2005 ha una dimensione di almeno 15 ha ed è costituita da:

- a) terreni tra loro contermini;
- b) terreni interamente situati entro il perimetro del Parco come definito dalla **l.r 13/2019**.

Tale possibilità non si applica qualora il richiedente disponga di aree ricomprese nelle Zone di cui agli artt. 31, 32, 44, 45. Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei coni visuali e della percezione complessiva del paesaggio, delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del sito di intervento.

4. Alle nuove realizzazioni si applicano i limiti di cui all'art 59 della l.r. 12/05 con le seguenti limitazioni:

- a) per i nuovi edifici destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo o dei salariati è consentita per ogni azienda la realizzazione di un massimo di 800 mc;
- b) limitatamente alle serre permanenti, il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale.

5. Nella Zona agricola di pianura, alle imprese che, pur avendo disponibilità di aree nelle zone di cui agli articoli 31, 32, 44, 45, conducono terreni compresi nel perimetro del Parco è consentito realizzare:

- a) attrezzature ed infrastrutture produttive solo per specifiche ragioni igienico-sanitarie che ne impediscano la realizzazione nelle Zone agricolo-produttive ed agricolo-residenziali (di cui agli articoli 31, 32, 44, 45) nei limiti previsti dalla l.r. 12/05;
- b) strutture di copertura delle colture orto-floro-vivaistiche di cui non sia prevista la rimozione stagionale della copertura e delle intelaiature, entro un rapporto massimo di copertura del 40%.

6. I rapporti di copertura delle strutture per la copertura stagionale delle colture devono essere conformi a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 59 della l.r.12/05.

7. Nelle parti della Zona agricola di pianura nel bacino della Roggia Nava, fino all'approvazione del PIF, non è consentita la trasformazione delle aree boscate ed è incentivato il rimboschimento degli spazi incolti, subordinato al rispetto delle valenze paesistiche, ambientali ed ecologiche, per il rafforzamento e la tutela del ruolo di connessione fra ambienti di maggior naturalità; devono essere ricostituite le fasce di vegetazione a tutela del corso d'acqua anche per prevenire l'instabilità dei terreni spondali.

Art. 30 Zona agricola di collina

1. La Zona agricola di collina include aree caratterizzate da un significativo mosaico paesistico di aree agricole e forestali che deve essere conservato; deve quindi essere incentivata l'attività agricola nei suoi aspetti tradizionali.

2. All'interno della Zona agricola di collina si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la trasformazione del bosco è consentita solo nelle aree di più recente colonizzazione laddove funzionale al recupero di elementi del paesaggio agricolo tradizionale (terrazzamenti);
- b) la nuova edificazione è consentita esclusivamente quando finalizzata alla realizzazione di strutture di supporto all'attività agricolo-produttiva, che devono essere preferibilmente interrato, da realizzarsi in prossimità ed a servizio dei centri o dei fabbricati aziendali già presenti; sono ammesse localizzazioni e tipologie diverse da quelle sopra indicate solo per motivate esigenze igienico-sanitarie o di tutela paesistica e ambientale. Non è comunque ammessa la realizzazione di vani destinati all'abitazione, fatto salvo quanto necessario per dimostrate esigenze di custodia dei beni che non possano essere diversamente soddisfatte nell'ambito delle strutture dell'azienda agricola;

- c) le strutture per la copertura stagionale delle colture non possono superare il rapporto massimo di copertura del 20%; la dimensione massima della superficie coperta non può essere superiore a 2.000 mq;
- d) la realizzazione di manufatti precari in legno e la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti sono consentite in conformità a quanto disposto dall'art. 13;
- e) ad opere ultimate gli interventi edilizi o di modifica del territorio non devono comportare trasformazioni significative dello stato dei luoghi, in particolare per quanto relativo all'assetto dei terrazzamenti.

Art. 31 Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione: si tratta di aree in cui sono presenti insediamenti agricoli, funzionali alla conduzione di terreni agricoli interni al Parco, per i quali è necessario prevedere il potenziamento delle strutture agricole e la realizzazione di strutture residenziali per l'agricoltore o i dipendenti stabili dell'azienda agricola.
2. Nelle Zone per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione, è consentita l'edificazione di residenze e/o attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 32 Zona per insediamenti agricoli di sola produzione

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per gli insediamenti agricoli di sola produzione: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, funzionali alla conduzione di terreni agricoli interni al Parco, per i quali è necessario prevedere il potenziamento delle strutture agricole.
2. Nella Zone per gli insediamenti agricoli di sola produzione è consentita l'edificazione di sole attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 33 Nuclei di antica formazione

1. Con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 sono individuati i Nuclei di antica formazione, cui è attribuito valore di documenti del processo insediativo territoriale, memoria locale e capacità di significare tale testimonianza storica attraverso la loro presenza, il toponimo, la struttura e gli elementi costitutivi nella loro integrità.
2. I Comuni, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale, provvedono a:
 - a) corredare le Tavole di perimetrazione dei Nuclei di antica formazione, a scala 1:1.000, di una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili all'interno di ciascun centro, comprendente una schedatura degli edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane, con relativa datazione, uso originario, caratteristiche compositive dei manufatti e specifiche modalità di intervento sugli stessi;

- b) oltre a quanto previsto alla lett. a) del presente comma, individuare e perimetrare un'area di rispetto dei Nuclei di antica formazione, in cui vietare nuove costruzioni; tale area dovrà assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme in diretto rapporto ottico con gli aggregati ed i Nuclei stessi, dando apposite norme di tutela per il verde;
- c) vietare qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione, nonché di nuova edificazione, che modifichi l'impianto urbanistico ed edilizio alterandone i caratteri; nella predisposizione del progetto si dovrà avere cura, nella nuova edificazione o ricostruzione, di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati, questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione progettuale lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo e boschivo circostante, con particolare riferimento alla valorizzazione visuale dei ronchi; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso un'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.
3. Fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2, sono possibili nelle aree di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi di cui **all'art. 3 del d.p.r. 380/2001** lett. a) b) c) d); ai progetti delle opere di cui alla lettera d) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001** dovranno essere allegati **anche** i seguenti elaborati tecnici:
- a) descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;
- b) descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- c) evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sul paesaggio e sull'ambiente ed il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazioni previsti;
- d) motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Art. 34 Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale

1. La Tavola 1 individua con apposito simbolo grafico i Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale, zone comprendenti gli immobili, le aree ed il verde di relativa pertinenza che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il Parco e come tali da sottoporre a tutela e valorizzazione.
2. I Comuni interessati, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale provvedono a:
- a) individuare con specifica definizione planimetrica i beni ricadenti in queste zone, dando per gli stessi specifiche modalità di intervento;
- b) determinare gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, escludendo le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione dell'integrità dell'immobile; è vietata l'integrale demolizione e la realizzazione di nuovi volumi fuori terra; sono comunque ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile secondo le specifiche modalità d'uso.

3. Gli interventi sugli edifici e sulle aree annesse devono essere sviluppati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici, nonché dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
- b) i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;
- c) gli interventi di risanamento e riassetamento del patrimonio arboreo sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente gestore del Parco;
- d) fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2, nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001** e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

Art. 35 Cascine di valore storico o ambientale

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 1 ed elencati nell'Allegato B, le Cascine di valore storico o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici, i Comuni provvedono ad individuare e perimetrare le Cascine di valore storico o ambientale di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio **di cui al comma 1** esistente di cui **all'art. 3 del d.p.r. 380/2001** di cui alle lett. c) e d), qualora consentiti dalle presenti norme, dovranno attenersi ai criteri generali così specificati:

- a) dovrà essere prodotto un rilievo dello stato attuale che riporti – in relazione all'oggetto dell'intervento – datazione e uso originario, fotografia a colori, descrizione del tipo di muratura e del tipo di intonaco che la ricopre, indicazione dei muri di recinzione in pietra, dei portali, davanzali, mensole e sporti di balcone ed altre opere in pietra, descrizione delle caratteristiche dei serramenti originari ancora presenti (materiali, partitura, tipo di incernieratura, ante di oscuramento esterne), caratteristiche delle coperture degli edifici (orditure e ricoperture, gronda, manto, canali di gronda, pluviali, lattoneria); il progetto dovrà essere corredato da una relazione nella quale si dia conto della conservazione dell'insieme compositivo e del recupero dei singoli caratteri storico-culturali dell'edificio; il relativo progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione ed analisi storica che consenta l'individuazione dell'impianto originario del complesso;
- b) devono essere confermati i caratteri tipo morfologici, i materiali e le tecnologie riscontrabili nelle varie tipologie delle cascine esistenti; le eventuali pavimentazioni di spazi esterni

devono essere realizzate con materiali tradizionali o similari; le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono subire significative variazioni delle quote d'imposta; gli eventuali interventi di innovazione ed adeguamento tecnologico-funzionale devono ottenere un rapporto corretto con i caratteri architettonici e di impianto del fabbricato;

- c) devono essere ordinariamente mantenute le cortine murarie originali laddove portatrici di elementi storico-testimoniali;
- d) devono essere eliminati gli elementi estranei al disegno originale del complesso ed in particolare le superfetazioni.

4. Tutte le scelte architettoniche e materiche devono essere quindi volte alla conservazione del bene, all'eliminazione degli elementi non originali e non devono comportare l'inserimento di nuovi elementi e materiali estranei al contesto; in particolare non possono quindi essere previsti:

- a) elementi architettonici non originali: rivestimenti murali plastici, tinteggiature con colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili, elementi in pietra differente da quella originale;
- b) le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la controsoffittatura di androni e portici, la chiusura totale di eventuali spazi coperti ma aperti – logge e portici – alterando così l'originale disegno di pieni e vuoti, la realizzazione di nuovi balconi **e/o** porticati qualora alterino l'assetto compositivo e la percezione del bene.

5. Per quanto relativo alla conduzione dei terreni contermini agli edifici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.

6. Le Cascine di valore storico o ambientale identificate in cartografia (Tavola 1) e nell'Allegato B, sono classificate in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:

categoria A: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lettere a) b) c) comma 1 **art. 3 del d.p.r. 380/2001** e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivata da ragioni di sicurezza; è vietato il tamponamento e la chiusura di logge e porticati, che comporti un'eccessiva modifica dell'assetto compositivo dei prospetti e l'eliminazione dell'originario rapporto tra pieni e vuoti delle facciate;

categoria B: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali composti che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 **art. 3 del d.p.r. 380/2001** da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; eventuali aumenti di volume, che dovranno comunque essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati solo in ambiti dove non comportino alterazione del valore ambientale del contesto.

Devono comunque essere conservati i caratteri architettonici e le tracce di impianto urbanistico degli edifici individuati nella categoria B.

7. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- a) agricoltura e agriturismo;
- b) residenza;
- c) funzioni ricreative e di ristoro; ricettive e per la ristorazione.

Art. 36 Zona di iniziativa comunale orientata

1. La Tavola 1 individua le Zone di iniziativa comunale orientata che comprendono gli aggregati urbani. Tali zone sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo. Gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, salvaguardano le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, riferendosi anche alle norme di cui all'art.12.

2. Nella Zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali saranno redatti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il completamento della struttura urbana privilegerà il recupero dei volumi esistenti;
- b) le nuove edificazioni saranno realizzate nel rispetto dei coni visuali e della percezione complessiva del paesaggio;
- c) l'espansione dell'edificato dovrà avvenire in continuità rispetto all'esistente, per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine saranno definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante ed i nuovi sviluppi edilizi saranno orientati prevalentemente al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- d) i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno del quale dovrà essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
- e) i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi.

Art. 37 Zona di trasformazione migliorativa

1. La Tavola 1 individua la Zona di trasformazione migliorativa, che comprende le aree interessate dalla presenza di strutture produttive industriali o artigianali che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d'uso, si pongono in rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare vulnerabilità ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico.

2. Nella presente Zona di trasformazione migliorativa è necessario garantire nel tempo la compatibilizzazione ambientale e paesistica delle attività e delle strutture ed il miglioramento delle condizioni naturali e paesistiche del comparto.

3. Sono da ritenersi ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti dalle lettere a), b), c), d) **art. 3 del d.p.r. 380/2001**, nonché di demolizione e ricostruzione entro i limiti massimi della volumetria esistente dotata dei necessari titoli abilitativi, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 attraverso lo sviluppo di quanto previsto dalle Schede d'area di cui all'Allegato E. Qualsiasi trasformazione tra cui l'insediamento di nuove attività è pertanto assoggettata a specifiche convenzioni da predisporre tra l'Ente gestore del Parco, la proprietà, ed il Comune interessato. Gli interventi di trasformazione d'uso, opere di completamento, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo nell'ambito di progetti complessivamente finalizzati al miglioramento della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso, miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi; riduzione dei flussi di traffico indotti, creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero).

4. Non sono comunque ammissibili interventi che prevedano un aumento delle superfici impermeabilizzate e della superficie coperta.

5. In assenza della convenzione di cui ai commi precedenti sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e in genere gli interventi di adeguamento tecnologico finalizzati alla tutela della salubrità dell'ambiente o degli ambienti di lavoro.

Art. 38 Zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia

1. La Tavola 1 individua con apposito perimetro la Zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia, ambito unitario emergente caratterizzato dalla presenza di un'infrastrutturazione agricola di impianto storico, terrazzamenti e centuriazioni connessi a importanti episodi storico-architettonici. Tale ambito è soggetto a particolare tutela in quanto costituisce il principale riferimento paesistico del Parco. L'edificazione è prevalentemente di epoca recente con significativi episodi di elevata valenza storico-testimoniale. Il profilo della sommità caratterizza tutto il paesaggio circostante, sia per le sue peculiarità morfologiche ed architettoniche, sia per l'elevata visibilità dell'area. Le maggiori criticità sono relative alla presenza di edifici privi di caratteristiche architettoniche rilevanti, alla progressiva introduzione nel contesto paesaggistico di elementi con forte connotazione urbana ed alle alterazioni legate all'eccesso di fruizione. Gli interventi ammessi in tale ambito dovranno quindi essere volti al mantenimento ed alla valorizzazione dei residui caratteri rurali, alla valorizzazione delle significative e pregevoli presenze architettoniche e ad una maggiore compatibilizzazione dell'edificato esistente e, laddove compatibili con le caratteristiche originarie, alla riproposizione degli elementi della tradizione locale.

2. È vietata la nuova edificazione, fatto salvo quanto disposto dall'art.12.

3. Il Comune di Montev ecchia, attraverso il proprio strumento di pianificazione urbanistica generale, dovrà approfondire gli aspetti relativi alla struttura del paesaggio nei suoi connotati naturali ed antropici ed alle relazioni che li connettono, al fine di garantire la conservazione dei rapporti percettivi reciproci e delle aree di intangibilità dirette a mantenere i rapporti sopra specificati, definendo le tipologie di intervento per il recupero ed il restauro ambientale. In particolare, lo strumento urbanistico del Comune di Montev ecchia dovrà porre particolare cura alla tutela dei con visuali e delle prospettive di particolare interesse percepibili sia dalla sommità di Montev ecchia, che da altre parti del Parco e dovrà essere corredato da indirizzi normativi volti a:

- a) conservare l'impianto morfologico del territorio e la visuale sulle emergenze architettoniche;
- b) uniformare le soluzioni di arredo urbano: pavimentazioni di strade, spazi pubblici e privati, manufatti e accessori quali muri di cinta, recinzioni, fontane, con particolare attenzione al "genius loci" ed alla memoria rurale dei luoghi, evitando elementi eccessivamente urbanizzanti o estranei alla tradizione dei luoghi;
- c) prevedere il mantenimento dell'integrità architettonica degli elementi portatori di valori storici;
- d) conservare la viabilità panoramica, i manufatti storici e le presenze vegetali ad essi relativi, vietando la realizzazione di elementi ostruttivi che ne compromettano la qualità;
- e) stabilizzare le componenti strutturali residue della memoria storica quali: la viabilità di accesso, i segni sedimentati, gli edifici interclusi, i manufatti stradali o connessi con l'uso agricolo del suolo, nonché il rapporto tra edificato e spazi verdi connessi, rilevabile nella tipologia corrente (orti, giardini, viali) che dovrà essere utilmente recuperato; si dovrà incentivare la conservazione di orti, frutteti e vigneti strutturalmente connessi con l'edificato e di prati conformati a ronchi anche a mezzo di manufatti in pietra;
- f) dare specifiche indicazioni affinché tutti gli interventi sui fabbricati con scarso valore storico-architettonico-testimoniale siano volti ad una maggiore compatibilizzazione degli edifici nel contesto, con particolare attenzione all'uso dei materiali e colori e all'assetto compositivo dei fronti.

TITOLO V - NORME DI TUTELA E DI ZONA DEL PARCO NATURALE

Art. 39 Norme di tutela

Nel territorio del Parco Naturale si applicano i divieti disposti dall'art. 38 septies l.r.16/07.

Art. 40 Zona agricola del pianalto

1. La Zona agricola del pianalto è caratterizzata da ampi terrazzi e pianalti con importante attività agricola, sviluppatasi spesso attorno a nuclei con elevato significato storico-testimoniale. Significativa è la percezione del paesaggio circostante che si gode in queste zone, spesso con scarsa percezione dell'edificato. Le principali criticità rilevabili in queste zone sono dovute al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio ed alla carenza della presenza arborea nel paesaggio

rurale; alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e delle loro pertinenze, alla presenza di strutture rurali di scarso significato architettonico, caratterizzate spesso da disordine compositivo.

2. Nella Zona agricola del pianalto è vietato realizzare nuovi edifici ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato in conformità a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.

3. Nella Zona agricola del pianalto è consentita la realizzazione di nuove residenze volte a soddisfare accertate esigenze dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti e la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, serre, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli nei casi e nei limiti generali della l.r. 12/05, quando la superficie complessiva di pertinenza ai fini del vincolo di cui all'art. 59 comma 6 della l.r. 12/05 ha una dimensione di almeno 15 ha ed è costituita:

- a) da terreni tra loro contermini;
- b) interamente situati entro il perimetro del Parco.

Tale possibilità non si applica qualora il richiedente disponga di aree nelle Zone di cui agli artt. 31, 32, 44, 45. Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei coni visuali e della percezione complessiva del paesaggio, delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del sito di intervento.

4. Alle nuove realizzazioni si applicano i limiti di cui all'art 59 della l.r.12/05 con le seguenti limitazioni:

- a) per i nuovi edifici destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo o dei salariati è consentita per ogni azienda la realizzazione di un massimo di 800 mc;
- b) limitatamente alle serre permanenti il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale.

5. Nella Zona agricola del pianalto alle imprese che, pur avendo disponibilità di aree nella zona di cui agli artt. 31, 32, 44, 45, conducono terreni compresi nel perimetro del Parco è consentito realizzare:

- a) attrezzature ed infrastrutture produttive solo qualora specifiche ragioni igienico-sanitarie ne impediscano la realizzazione nelle Zone agricolo-produttive ed agricolo-residenziali nei limiti previsti dalla l.r. 12/05;
- b) strutture di copertura delle colture orto-floro-vivaistiche di cui non sia prevista la rimozione stagionale della copertura e delle intelaiature, entro un rapporto massimo di copertura del 40%; tale rapporto di copertura è incrementato del 20% qualora sussistano le condizioni di cui all'art.59, comma 4 bis, della l.r.12/05.

6. I rapporti di copertura delle strutture per la copertura stagionale delle colture devono essere conformi a quanto previsto dal comma 4 dell'art.59 della l.r. 12/05 (40%).

Art. 41 Zona agricola delle valli alluvionali

1. La Zona agricola delle valli alluvionali include superfici prevalentemente agricole caratterizzate dalla presenza dei corsi d'acqua principali del Parco; i popolamenti boscati assumono il ruolo di connessione fra ambienti a maggior naturalità, da destinare alla ricomposizione ambientale; in essa non è consentita la trasformazione dei boschi ed è incentivato il rimboschimento degli spazi incolti, subordinato al rispetto delle valenze paesistiche e degli assi prospettici; devono essere ricostituite le fasce di vegetazione a tutela dei corsi d'acqua. Le principali criticità rilevabili in questa zona sono dovute al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio, alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale ed alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e delle loro pertinenze. Deve essere prestata particolare attenzione alla tutela dei fontanili e delle canalizzazioni ad essi connesse.

2. Nella Zona agricola delle valli alluvionali si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in una fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde dei canali e della testa dei fontanili è ammessa esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco;
- b) è vietato realizzare nuovi edifici;
- c) sono consentite le strutture per la copertura stagionale delle colture in un rapporto di copertura massimo del 20% e nel limite massimo di 2.000 mq.

Art. 42 Zona agricola di collina del Parco Naturale

1. La Zona agricola di collina del Parco Naturale include aree caratterizzate da un significativo mosaico paesistico di aree agricole e forestali che deve essere conservato; deve quindi essere incentivata l'attività agricola nei suoi aspetti tradizionali.

2. All'interno della Zona agricola di collina del Parco Naturale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la trasformazione del bosco è assentibile solo nelle aree di più recente colonizzazione laddove funzionale al recupero di elementi del paesaggio agricolo tradizionale (terrazzamenti);
- b) la nuova edificazione è consentita esclusivamente quando finalizzata alla realizzazione di strutture agricolo-produttive, che dovranno essere preferibilmente interrato, da realizzarsi in prossimità ed a servizio dei centri o dei fabbricati aziendali di maggiore significato già presenti, **individuati secondo criteri stabiliti dal Parco**; sono ammesse localizzazioni e tipologie diverse da quelle sopra indicate solo per motivate esigenze igienico-sanitarie o di tutela paesistica ed ambientale. Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi edifici residenziali. È consentito destinare ad uso abitativo parte dei fabbricati di nuova realizzazione solo per dimostrate esigenze di custodia dei beni che non possano essere diversamente soddisfatte nell'ambito delle strutture esistenti dell'azienda agricola;
- c) le strutture per la copertura stagionale delle colture non possono superare il rapporto massimo di copertura del 20%. La dimensione massima della superficie coperta non può essere superiore a 2.000 mq;
- d) la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti è consentita in conformità a quanto disposto dall'art.13.

Art. 43 Zona agricola della collina terrazzata

1. La Zona agricola della collina terrazzata include aree agricolo–forestali da destinare alla conservazione dei terrazzamenti caratterizzanti il paesaggio rurale tipico del Parco (ronchi); in essa occorre incentivare l’esercizio di attività agricole in modo tale da porre un freno all’alterazione di elevati valori paesaggistici causata dall’avanzata del bosco.

2. All’interno della Zona agricola della collina terrazzata si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è ammessa la trasformazione del bosco ad eccezione che per gli ambienti forestali di maggior pregio ecologico o strutturale (habitat di interesse comunitario e fustaie);
- b) la nuova edificazione è consentita esclusivamente quando finalizzata alla realizzazione di strutture agricolo–produttive che saranno preferibilmente interrato, da realizzarsi in prossimità ed a servizio dei centri o dei fabbricati aziendali già presenti; sono ammesse localizzazioni e tipologie diverse da quelle sopra indicate solo per motivate esigenze igienico–sanitarie o di tutela paesistica e ambientale; non è comunque ammessa la realizzazione di vani destinati all’abitazione, fatto salvo quanto necessario per dimostrate esigenze di custodia dei beni che non possano essere diversamente soddisfatte nell’ambito delle strutture dell’azienda agricola;
- c) le strutture per la copertura stagionale delle colture non possono superare il rapporto massimo di copertura del 20%. La dimensione massima della superficie coperta non può essere superiore a 200 mq;
- d) ad opere ultimate gli interventi non devono comportare trasformazioni significative dello stato dei luoghi, in particolare per quanto relativo all’assetto dei terrazzamenti;
- e) la realizzazione di manufatti precari in legno e la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti sono consentite in conformità a quanto disposto dall’art.13.

Art. 44 Zona per le residenze agricole e le strutture agricolo-produttive

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per le residenze agricole e le strutture agricolo–produttive: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, strettamente connessi al territorio del Parco, per i quali è necessario prevedere la possibilità di potenziamento delle strutture agricole e la possibilità di realizzare strutture residenziali per l’agricoltore o i dipendenti stabili dell’azienda agricola.

2. Nelle Zone per le residenze agricole e le strutture agricolo–produttive è consentita l’edificazione di residenze e/o attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall’art. 11 del presente Piano.

Art. 45 Zona per le strutture agricolo-produttive

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per le strutture agricolo-produttive: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, strettamente connessi al territorio del Parco, per i quali è necessario prevedere la possibilità di potenziamento delle strutture agricole.
2. Nelle Zone per le strutture agricolo-produttive è consentita l'edificazione di sole attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05, e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 46 Zona di tutela forestale ed ambientale

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella Tavola 1, la Zona di tutela forestale ed ambientale, riconosciuta in relazione alla presenza di elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia forestali che faunistici, alla continuità della copertura boscata ed al valore paesistico di questi ambienti. All'interno della Zona di tutela forestale ed ambientale non sono presenti edifici utilizzati a fini residenziali, con l'eccezione **dei fabbricati individuati con i numeri 1.A e 1.B** dalla Tavola 1 di Piano.
2. Gli obiettivi da perseguire in questa Zona sono:
 - a) la conservazione di una vasta area a copertura forestale continua;
 - b) la tutela e la conservazione delle biocenosi forestali, vegetali e ornitiche, ed il loro orientamento verso lo stadio climax;
 - c) la tutela degli elementi zoologici sensibili;
 - d) la tutela del paesaggio forestale e rurale;
 - e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica;
 - f) la disciplina ed il controllo della fruizione ricreativa.
3. All'interno della Zona di tutela forestale ed ambientale sono quindi ammessi interventi e trasformazioni che non comportino un aumento del carico antropico solo se funzionali:
 - a) alla tutela di specie ed habitat naturali e seminaturali;
 - b) all'esercizio della selvicoltura;
 - c) alla conservazione ed alla riqualificazione dei valori paesaggistici;
 - d) alla conservazione e valorizzazione degli elementi storico-culturali;
 - e) alla ricostruzione del paesaggio agricolo tradizionale;
 - f) alla razionalizzazione della fruizione pubblica;
 - g) alle attività di studio, ricerca ed educazione ambientale.
4. Per quanto attiene alle trasformazioni del territorio ed all'attività edificatoria, nella Zona di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non è consentito mutare la destinazione a bosco dei suoli, fatti salvi gli interventi temporanei necessari all'adeguamento tecnologico od alla manutenzione di impianti e infrastrutture esistenti e gli interventi funzionali alla conservazione di valori naturalistici;
 - b) non è ammessa la realizzazione di manufatti e infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto da progetti promossi dal Parco finalizzati esclusivamente alla conservazione o alla riqualificazione dei valori naturali ed ambientali;
 - c) fatto salvo quanto disposto per **gli** edifici individuati ai numeri 1 e 2 della Tavola 1 di Piano, di cui alle successive lettere del presente **comma**, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite dalle lettere a) e b), **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001**, ed il restauro e risanamento conservativo che non comporti il cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle strutture esistenti;
 - d) per l'edificio extragricolo individuato cartograficamente con il numero 1 sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 12 comma 1 del presente Piano;
 - e) per l'edificio individuato cartograficamente con il numero 2 (C.na Ospedaletto) è ammessa, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera c), anche la ristrutturazione, come definita dalla lettera d) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001**, solo se finalizzata all'uso agricolo della struttura e nel rispetto di quanto contenuto nella scheda allegata;
 - f) per i manufatti finalizzati alla captazione delle acque tuttora in uso, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali adeguamenti tecnologici;
 - g) non è ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzazioni; sono consentiti gli interventi necessari alla manutenzione ed all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti, l'allacciamento di singole utenze, l'interramento di linee aeree, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
 - h) non è ammessa la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle temporanee autorizzate dall'Ente gestore per l'esecuzione di interventi di gestione forestale e faunistica;
 - i) non sono ammessi l'apertura di nuove strade, l'ampliamento, la trasformazione, l'asfaltatura di quelle esistenti nonché l'apertura di nuovi sentieri, fatti salvi specifici interventi strettamente connessi a progetti finalizzati alla conservazione od alla riqualificazione dei valori naturali e ambientali.
5. È consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi o reinterri di altezza superiore a 1,5 m, fatto salvo quanto necessario per l'esecuzione di interventi strettamente connessi a progetti finalizzati alla ricostituzione della stabilità dei versanti a seguito di dissesti o a finalità di conservazione e riqualificazione naturalistica ed ambientale.
6. Non sono ammessi interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
7. Il transito dei veicoli a motore sulla strada sommitale "Panoramica" nel tratto interno alla Zona di tutela forestale ed ambientale è limitato a quanto necessario per le attività agro-silvo-pastorali e per il controllo del territorio.
8. Per quanto attiene alle attività connesse alla fruizione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le manifestazioni sportive agonistiche sono consentite solo se compatibili con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e secondo quanto disposto dal regolamento per le attività di fruizione;
- b) le attività di campeggio sono vietate.

9. Per quanto attiene alle attività agro-silvo-pastorali si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'attività agricola può esercitarsi nei terreni a tal scopo utilizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme o nelle aree recuperate a seguito di interventi nelle aree degradate da pregressa attività estrattiva;
- b) non è ammessa l'introduzione di specie animali o vegetali, fatti salvi specifici interventi strettamente connessi a progetti finalizzati alla conservazione od alla riqualificazione dei valori naturali ed ambientali e con l'esclusione delle specie utilizzate per le colture orticole e florovivaistiche e degli animali da cortile;
- c) non è ammesso il pascolo nelle zone boscate, salvo quanto esplicitamente autorizzato in relazione alle esigenze di transito delle greggi;
- d) è vietata l'esecuzione di interventi di taglio nei boschi durante il periodo riproduttivo della fauna (1 aprile - 30 giugno), salvo deroghe funzionali alla tutela dell'ambiente;
- e) è soggetta a comunicazione l'esecuzione di interventi di decespugliamento, anche per l'eliminazione dei rovi, durante il periodo riproduttivo della fauna (1 aprile - 30 giugno) e durante il periodo di migrazione autunnale dell'avifauna (1 settembre - 31 ottobre).

Art. 47 Nuclei di antica formazione del Parco Naturale

1. Con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 sono individuati i Nuclei di antica formazione del Parco Naturale, cui è attribuito valore di documenti del processo insediativo territoriale, memoria locale e capacità di significare tale testimonianza storica attraverso la loro presenza, il toponimo, la struttura e gli elementi costitutivi nella loro integrità.

2. I Comuni, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale, provvederanno a:

- a) corredare le tavole di perimetrazione dei Nuclei di antica formazione del Parco Naturale, a scala 1: 1.000, di una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili all'interno di ciascun centro, comprendente una schedatura degli edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane, con relativa datazione, uso originario, caratteristiche compositive dei manufatti e specifiche modalità di intervento sugli stessi;
- b) oltre a quanto previsto alla lett. a), individuare e perimetrare un'area di rispetto dei Nuclei di antica formazione, in cui vietare nuove costruzioni; tale area dovrà assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme in diretto rapporto ottico con gli aggregati ed i nuclei stessi, dando apposite norme di tutela per il verde;
- c) vietare qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione, nonché di nuova edificazione, che modifichi l'impianto urbanistico ed edilizio alterandone i caratteri; nella predisposizione del progetto si dovrà avere cura, nella nuova edificazione o ricostruzione, di rispettare la

continuità formale delle cortine e, nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati, questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificio esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione progettuale lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo e boschivo circostante, con particolare riferimento alla valorizzazione visuale dei ronchi; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso un'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

3. Fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2 sono possibili, nelle aree di cui al presente articolo, esclusivamente gli interventi di cui **alle** lett. a) b) c) d) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001**; ai progetti delle opere di cui al comma 1 lettera d) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001** dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:

- a) descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;
- b) descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- c) evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sul paesaggio e sull'ambiente ed il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazioni previsti;
- d) motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Art. 48 Insedimenti di notevole valore storico-culturale ed ambientale

1. La Tavola 1 individua con apposito simbolo grafico, gli insediamenti di notevole valore storico-culturale ed ambientale, zone comprendenti gli immobili, le aree ed il verde di relativa pertinenza che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il Parco e come tali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. I Comuni interessati, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale devono:

- a) individuare con specifica definizione planimetrica i beni ricadenti in queste zone, dando per gli stessi specifiche modalità di intervento;
- b) determinare gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, escludendo le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione dell'integrità dell'immobile; è vietata l'integrale demolizione e la realizzazione di nuovi volumi fuori terra; sono comunque ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile secondo le specifiche modalità d'uso prescritte ai termini della lett.a).

3. Gli interventi sugli edifici e sulle aree annesse devono essere sviluppati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, che nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

- b) i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;
- c) gli interventi di risanamento e riassetamento del patrimonio arboreo sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente gestore del Parco, ai sensi del presente Piano;
- d) fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2 nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi sugli edifici esistenti di cui alle lett.a), b), c) **dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001** e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

Art. 49 Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale

1. Sono individuati, con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 ed elencati nell'Allegato C, gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui di conseguenza gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, che per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici, i Comuni provvedono ad individuare e perimetrare gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente **specificato al comma 1** di cui **all'art. 3 del d.p.r. 380/2001** alle lett. c) e d), qualora consentiti dalle presenti norme, dovranno attenersi ai criteri generali così specificati:

- a) dovrà essere prodotto un rilievo dello stato attuale che riporti – in relazione all'oggetto dell'intervento – datazione e uso originario, fotografia a colori, descrizione del tipo di muratura e del tipo di intonaco che la ricopre, indicazione dei muri di recinzione in pietra, dei portali, davanzali, mensole e sporti di balcone ed altre opere in pietra, descrizione delle caratteristiche dei serramenti originari ancora presenti (materiali, partitura, tipo di incernieratura, ante di oscuramento esterne), descrizione delle coperture degli edifici (orditure e ricoperture, gronda, manto, canali di gronda, pluviali, lattoneria); il progetto dovrà essere corredato da una relazione nella quale si dia conto della conservazione dell'insieme compositivo e del recupero dei singoli caratteri storico-culturali dell'edificio; il relativo progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione ed analisi storica che consenta l'individuazione dell'impianto originario del complesso;
- b) devono essere confermati i caratteri tipo morfologici, i materiali e le tecnologie riscontrabili nelle varie tipologie delle cascine esistenti; le eventuali pavimentazioni di spazi esterni devono essere realizzate con materiali tradizionali o similari; le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono subire significative variazioni delle quote d'imposta; gli eventuali interventi di innovazione ed adeguamento

- tecnologico–funzionale devono ottenere un rapporto corretto con i caratteri architettonici e di impianto del fabbricato;
- c) devono essere ordinariamente mantenute le cortine murarie originali laddove portatrici di elementi storico–testimoniali;
- d) devono essere eliminati gli elementi estranei al disegno originale del complesso ed in particolare le superfetazioni.
4. Tutte le scelte architettoniche e materiche devono essere quindi volte alla conservazione del bene, all’eliminazione degli elementi non originali e non devono comportare l’inserimento di nuovi elementi e materiali estranei al contesto, in particolare non possono quindi essere previsti:
- a) elementi architettonici non originali: rivestimenti murali plastici, tinteggiature con colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili, elementi in pietra differente da quella originale;
- b) le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la controsoffittatura di androni e portici, la chiusura totale di eventuali spazi coperti ma aperti – logge e portici – alterando così l’originale disegno di pieni e vuoti, la realizzazione di nuovi balconi **e/o** porticati qualora alterino l’assetto compositivo e la percezione del bene.
5. Per quanto relativo alla conduzione dei terreni contermini agli edifici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 2.
6. Gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale identificati in cartografia (Tavola 1) e nell’Allegato C, sono classificati in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:

categoria A: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lettere a) b) c) comma 1 **art. 3 del d.p.r. 380/2001** e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivata da ragioni di sicurezza; è vietato il tamponamento e la chiusura di logge e porticati, che comporti un’eccessiva modifica dell’assetto compositivo dei prospetti e l’eliminazione dell’originario rapporto tra pieni e vuoti delle facciate;

categoria B: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali composti che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lett. a) b) c) e d) del comma 1 **art. 3 del d.p.r. 380/2001** da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; eventuali aumenti di volume, che dovranno, comunque, essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati solo in ambiti dove non comportino alterazione del valore ambientale del contesto.

Devono comunque essere conservati i caratteri architettonici e le tracce di impianto urbanistico degli edifici individuati nella categoria B.

7. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- a) agricoltura e agriturismo;
- b) residenza;
- c) funzioni ricettive e per la ristorazione.

Art. 50 Zona di ricomposizione ambientale

1. La Tavola 1 individua la Zona di ricomposizione ambientale, comprendente le aree interessate dalla presenza di strutture originariamente finalizzate ad attività produttive ora cessate; tali strutture, per lo stato di degrado, la morfologia e per l'originaria destinazione d'uso, si pongono in rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, essendo intercluse in zone di particolare vulnerabilità ambientale oltre che di interesse naturale e paesistico.

2. Nella presente Zona di ricomposizione ambientale è necessario garantire nel tempo la compatibilizzazione ambientale e paesistica delle attività e delle strutture ed il miglioramento delle condizioni naturali e paesistiche del comparto.

3. Sono da ritenersi ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti dalle lettere a), b), c), d) **art. 3 del d.p.r. 380/2001**, nonché di demolizione e ricostruzione entro i limiti massimi della volumetria esistente dotata dei necessari titoli abilitativi, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 attraverso lo sviluppo di quanto previsto dalle Schede d'area di cui all'Allegato E. Qualsiasi trasformazione ed anche l'insediamento di nuove attività sono pertanto assoggettate a specifiche convenzioni da predisporre tra l'Ente gestore del Parco, la proprietà ed il Comune interessato. Gli interventi di trasformazione d'uso, opere di completamento, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo nell'ambito di progetti complessivamente finalizzati al miglioramento della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso, miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi; riduzione dei flussi di traffico indotti, creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero).

4. Non sono comunque ammissibili interventi che prevedano un aumento delle superfici impermeabilizzate e della superficie coperta.

5. In assenza della convenzione di cui ai commi precedenti, sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento tecnologico finalizzati alla tutela della salubrità dell'ambiente o degli ambienti di lavoro.

Art. 51 Attrezzature di servizio per il Parco

1. La Tavola 1 individua, con riferimento numerico, le Attrezzature di servizio al Parco, per le quali è consentito unicamente, nel rispetto dei fini di tutela del Piano, il mantenimento, lo sviluppo ed il

nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell'Ente gestore del Parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione al pubblico, all'educazione, alla didattica e alla fruizione.

2. Per la struttura 3, Cascina del Soldato, sono consentite unicamente le seguenti funzioni: informazione al pubblico, didattica, educazione, fruizione e ristoro. L'area di pertinenza costituisce contesto paesistico intangibile; è consentito il solo miglioramento del percorso di accesso alla zona ed è esclusa la realizzazione di nuovi volumi fuori terra.

3. Per la struttura 4, Cascina Butto, sono consentite, relativamente all'edificato, le seguenti funzioni: uffici e strutture di servizio per il Parco, servizi di ricezione e informazione al pubblico.

È consentito un ampliamento del 10% nel rispetto della originaria composizione dei volumi; nelle aree circostanti è consentita la realizzazione di percorsi didattici e punti di sosta attrezzati; è invece esclusa la realizzazione di ulteriori volumi fuori terra.

Art. 52 Aree degradate

1. La Tavola 2 individua le Aree degradate dal punto di vista geomorfologico, per le quali si prevede un recupero ambientale. Sono aree nelle quali pregresse attività di escavazione e di discarica hanno determinato un generale degrado ambientale.

2. Nelle Aree degradate di cui al presente articolo, il recupero ambientale è finalizzato:

- a) a mettere in sicurezza queste aree e a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfologico del territorio;
- b) a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti, con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali;
- c) alla ricomposizione ed al riordino dell'assetto paesistico, da attuarsi anche mediante l'eliminazione di elementi detrattori.

3. Il recupero ambientale delle Aree degradate di cui al presente articolo sarà indirizzato in senso naturalistico e comunque secondo la destinazione di zona e le specificazioni contenute nelle Schede d'area di cui all'Allegato E.

4. Le Aree degradate di cui al presente articolo, possono essere recuperate a cura del Parco, di altre Amministrazioni Pubbliche, nonché da privati. Gli interventi sono soggetti a convenzione con l'Ente gestore, che procede d'intesa con il Comune; alla convenzione sarà allegato il progetto di intervento che conterrà:

- a) un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale a cui è soggetta l'area in esame. In particolare, dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche, idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- b) una valutazione dei rischi connessi al degrado e dei rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e sistemazione del sito;

c) una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere proposte per la sistemazione;

d) elaborati grafici, fotografie, indagini e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto e le opere in previsione.

5. Tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti, laddove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'utilizzo di prevalenti materiali vivi al fine di ottenere il migliore inserimento dell'opera nell'ambiente circostante; nelle situazioni in cui non è possibile intervenire esclusivamente con tali tecniche si dovranno utilizzare al meglio le tecniche dell'ingegneria tradizionale, opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica.

6. La Tavola 1 individua le aree il cui sottosuolo è stato interessato da pregressa attività mineraria. I Comuni promuovono indagini per definire le condizioni di stabilità di tali aree e le trasformazioni compatibili con le prioritarie esigenze di sicurezza. Fino al compimento delle indagini, all'interno di tali aree sono consentite le sole attività legate alla conduzione dei fondi agricoli ed alla gestione del bosco, nonché la manutenzione della viabilità pubblica. Sono comunque fatte salve eventuali più restrittive disposizioni di zona ai sensi del presente Piano.

Art. 53 Ambiti di rilevanza geologica e geomorfologica

1. In corrispondenza degli elementi di particolare rilevanza dal punto di vista geomorfologico per la presenza dei circhi glaciali relitti, individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 2, negli Ambiti di rilevanza geologica e geomorfologica, ovvero aree costituenti le scarpate morfologiche ed i terrazzamenti, è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi o reinterri di altezza superiore a 1,5 m; questo limite può essere superato per la messa in sicurezza statica dei versanti.

2. In corrispondenza dei siti di particolare rilievo geologico, indicati con apposito simbolo grafico e numerazione nella Tavola 2, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche, come sintetizzate nell'Allegato D.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 54 Vigilanza

Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente gestore, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 55 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative

1. L'Ente gestore esercita i poteri di sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 80, comma 5 della l.r. 12/05.

2. Gli effetti di ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa non sia emanato dall'Ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della l.r.86/83 e dall'art. 167 del D.lgs 42/2004 **e ss.mm.ii.**
3. Le sanzioni amministrative, previste dagli artt. 28, 29, 30 della l.r. 86/83 e dall'art. 167 del D.lgs 42/04 **e ss.mm.ii** sono emanate dall'Ente gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

Art. 56 Poteri di deroga

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dall'art.18 comma 6 ter della l.r.86/83 e dalla d.g.r. 29 novembre 2013 n. X/990 – **BURL S.O. n. 49 del 5/12/2013.**

Sono omessi gli Allegati da A a E in quanto non oggetto di Variante

Allegato F

ELENCO MEMORIE DEL TERRITORIO – MANUFATTI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE

Riferimento all'identificativo in tavola 2

ID	ELEMENTO
1	Fontanino
2	Lavatoio – fontanino
3	Gruppo di cipressi
4	Filare in pioppi
5	Gelso
6	Roccolo
7	Lavatoio
8	Sistema di opere idrauliche
9	Briglia
10	Briglia
11	Croce commemorativa
12	Edicola votiva
13	Fontana del Novellee
14	Ghiacciaia
15	Cappelletta di Crippa
16	Fontanile San Carlo
17	Fontanile
18	Doppio filare di tigli
19	Area fruitiva adibita a giardino
20	Lavatoio – fontana
21	Ponte in pietra
22	Fonte

23	Lavatoio
24	Roccolo di Crippa
25	Sorgente con lavatoio
26	Lavatoio
27	Lavatoio fontanile
28	Lavatoio con fontanella
29	Manufatti in pietra molera
30	Siepe di Salici
31	Edicola votiva
32	Cappella votiva
33	Lavatoio
34	Pozzo
35	Pozzo
36	Sentiero lastricato in pietra
37	Sentiero in pietra
38	Lavatoio fornace
39	Sentiero con fondo lastricato in pietra
40	Sorgente
41	Fontanino con manufatto in pietra
42	Sorgente con annesso lavatoio in pietra
43	Lavatoio

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2022

44	Croce peste
45	Fontana Squallera
46	Sorgente con annesso lavatoio e filare di salici
47	Immagine votiva "San Giobbe"
48	Fontanile
49	Fontanile
50	Roccolo
51	Lavatoio
52	Comprensorio opere idrauliche
53	Fontana
54	Captazione idrica Naves del Butt
55	Bosco ceduo su terrazzamento erboso
56	Opere idrauliche
57	Cippo chilometrico
58	Edicola votiva
59	Cippo chilometrico
60	Chiesetta
61	Filare misto
62	Fontana lavatoio
63	Filari di ripa
64	Cippo chilometrico
65	Muratura in pietra
66	Casotto
67	Filare in salice di ripa
68	Gelsi
69	Edicola votiva
70	Edicola votiva

71	Sentiero in pietra tra Casarigo e Galeazzino
72	Ponticello in pietra
73	Cippo chilometrico
74	Cappella votiva
75	Canali Stretta
76	Cippo chilometrico
77	Cippo chilometrico
78	Stele morti peste
79	Fonte con Lavatoio
80	Cascate con giochi d'acqua
81	Sorgente
82	Presa acquedotto 1895
83	Edicola votiva
84	Cippo chilometrico
85	Sorgente detta Cop
86	Cippo chilometrico
87	Sorgente
88	Cippo chilometrico
89	Cippo chilometrico
90	Edicola votiva
91	Sorgente
92	Cippo chilometrico
93	Cippo chilometrico
94	Roccolo
95	Stele morti peste
96	Cappella votiva
97	Cippo chilometrico
98	Edicola votive
99	Cippo chilometrico

100	Pozzo
101	Sorgente
102	Ponte in legno
103	San Giobbe Valfredda
104	Madonnina Regondino
105	Madonnina Regondino II
106	Basi circolari arenaria
107	Madonnina Bernaga inf.
108	Madonnina Ospedaletto
109	Cippo chilometrico
110	Madonna del Carmelo
111	Cippo chilometrico
112	Selva castanile
113	Castagno
114	Cippo chilometrico
115	Pozzo
116	Muretti in pietra
117	Cippo chilometrico

118	Cippo chilometrico
119	Cipressi e cippi
120	Sorgente Fontane fredde
121	Sorgente Badiona
122	Sorgente solli. Badiona
123	Serbatoio La Riunione
124	Sorgente Ghisalba
125	Sorgente Maggio
126	Sorgente Coppe
127	Sergente Deserto
128	Crocione
129	Area risorgive
130	Roccolo
131	Fonte lavatoio Casarigo
132	Madonnina di Contra
133	Laghetto di Villa Tegnoso
134	Roccolo della Bressanella
135	Cippo chilometrico